DEL CAMARLINGATO DI RIPA GRANDE

DISSERTAZIONE

DEL CONTE GASPARE CALZAMIGLIA

Dedicata alla Santità di Nro Sigre

PAPA PIO SESTO



IN ROMA MDCCLXXVII
Nella Stamperia di Gio: Zempel
CON LICENZA DE' SUPERIORI



BEATISSIMO PADRE



Ppena per ſovrana diſpoſizione, e clemenza della SANTITA' VOSTRA con biglietto dell' Emo Segretario di Stato, eletto fui l'anno ſcorſo a ſoſtenere la carica di Camarlingo

di Ripagrande, che bramoſo di corriſpondere in qualche parte a tanta degnazione, nello ſcorgere che feci di non eſſervi ſtato finora veruno, il quale abbia di propoſito ſcritto della medeſima, mi determinai di raccorre di eſſa, quante più poteſſi notizie, che poſcia unite in forma di breve trattato, o di diſſertazione, e date alla luce, poteſſi preſentarle alla Santita' Vostra in pubblico argomento della profondiſſima mia gratitudine. Mi riuſcì di fare in pochi meſi acquiſto delle ricercate notizie colla lettura de' più celebri autori nella libreria dell'Avvocato mio padre; onde procurai in appreſſo di dare

loro la forma ideata, dividendola in due parti l'una della necessità, ed utilità del commercio in ogni Stato; e l'altra sopra il Camarlingato di Ripagrande.

Così ideato, e disposto questo picciolo trattato, e ristretto ai soli due accennati capi, sebbene non sarebbe in se stesso disprezzabile, attesa in parte almeno la novità della materia; non avrebbe però veduta mai la pubblica luce, se non avesse potuto ottenere in Mecenate un tanto Protettore, e Benefattore insieme, alla di cui ombra non può incorrere taccia presso chicchesia, mentre si sta ricourato sotto auspicj sì grandi, e rispettabili. Al Principe si deb-

bono consecrare a titolo di dovuto ossequio le fatiche de' sudditi, quelle maggiormente, che possono tendere in altrui vantaggio; e se ad alcuno parrà audacia il farlo, vegga con qual principio se ne rende incolpabile. Così parla Flavio Vegezio [1]: *Antiquis temporibus mos fuit bonarum artium studia mandare litteris, atque in libros redacta offerre Principibus..... quod Octavium Augustum, ac bonos dehinc Principes libenter habuisse frequentibus declaratur exemplis. Sic regnantium testimoniis crevit eloquentia, dum non culpatur audacia.*

Non sarà dunque temerità la mia

(1) *De re militar. in prolog. lib.* 1.

mia il portare appiè del Trono della Santita Vostra come ſuddito al ſuo Sovrano queſto picciolo parto più di affetto riſpettoſo, che d'ingegno; più della volontà, che dell'intelletto. Se gradivano Ottavio Auguſto, ed altri buoni Principi, queſta ſorte di oſſequj, e ne accordavano agli autori la loro protezione; confido di averla anch'io da Voi Padre Santissimo, e che la gradirete come magnanimo Protettore delle arti tutte liberali, ſe non per la picciolezza, almeno per la novità della materia. Comunque ſiaſi, ſarò ſempre contento di avere laſciato a miei ſucceſſori nella carica un vivo eſempio, ed un ſe-

gno

gno niente equivoco della mia riconoſcenza, e vero coſtantiſſimo oſſequio, col quale pregando il Sommo Iddio a felicitare le voſtre belle, e certamente rettiſſime intenzioni mi proſtro genufleſſo al bacio de' ſuoi ſantiſſimi piedi.

Della SANTITA' VOSTRA

Umo, Dmo, ed Oblmo Servo, e Suddito
Gaſpare Calzamiglia.

PREFAZIONE
DELL' AUTORE.

Ogni umana azione dee avere il suo fine, che la regoli. Il mio nel dare alla luce quest' operetta fu primieramente quello già accennato nella lettera dedicatoria, e secondariamente di servire al pubblico, somministrandogli alcuni lumi relativi alla carica di Camarlingo di Ripagrande. Questi come giudice, e capo di un Tribunale privativo per la più sollecita decisione delle liti, che insorgono a motivo del commercio, che si esercita in esse Ripa, dee essere informato della necessità, ed utilità di esso, per farlo sempre crescere, quanto sia possibile, giovandosi in questa guisa sempre più all'abbondanza in Roma. Ho voluto perciò trattare anche di questo in qualche capitolo separato.

Vero è essere questa materia secca in se stessa, e da dare poco gusto, e piacere ai lettori; ma per renderla meno disgustosa, ho cercato di condirla con qualche fatto storico relativo alla materia, ed ho voluto altresì fornirla di qualche documento. Spero dunque dai lettori compatimento, essendo per altro sempre lodevoli le fatiche tendenti al pubblico vantaggio.

APPROVAZIONE.

LA presente operetta, ch' io ho attentamente riveduta per ordine del Rmo P. Fr. Tommaso Agostino Ricchini Maestro del S. P. A. non contiene cosa, che sia contraria agli insegnamenti della nostra santa Religione, e perciò reputo, che possa darsi al pubblico con le stampe. Parmi di più, che dovrà essere molto gradita pe 'l giudizio, e per l' erudizione, con cui è stata composta, e che potrà servire d'incentivo a chi occupa un qualche posto per fare lo stesso del suo, trattandone nella maniera, che si può ad istruzione de' successori. S. Callisto li 9. Marzo 1777.

D. Pierluigi Galletti Abate della Congregazione Casinese.

IMPRIMATUR,

Si Videbitur Rm̃o Patri Sacri Palatii Apoſtolici Magiſtro.

F. A. Epiſcopus Montis Alti, ac Viceſgerens.



IMRIMATUR.

Fr. Thomas Auguſtinus Ricchinius Ord. Præd. Sac. Pal. Apoſt. Magiſter.

IN-

INDICE
DE' CAPITOLI.

DEL



DEL CAMARLINGATO DI RIPA GRANDE.



CAPITOLO PRIMO

Dell'utilità, e necessità del commercio in ogni Stato.



Ovendo io trattare in questo mio picciolo lavoro del Camarlingo di Ripagrande come giudice nelle cose del commercio, che con non poco vantaggio di Roma si esercita in essa Ripa, non posso dispensarmi di trattare in succinto anche di quello, facendo vedere la grande utilità, e necessità indispensabile di esso in ogni Stato. Il commercio dunque, della cui significazione tutti sono pienamente informati nello speculativo, benchè nella prattica ci sia non poca trascuraggi-

ne, è quello, che fa fiorire le città, fa salire a tant'alto grado di splendore, e di potenza le provincie, ed i regni. Questi senza l'appoggio del commercio non risorgono; ed alla vista di tanti altri meno forse dalla madre natura privilegiati, ma perchè più industriosi, pieni di gloria, e di ricchezze, si vedono miseramente languire.

E' il commercio come, il sangue, che vivifica l'umane membra. Povero quello, che dal sangue non venga vivificato: lo vedrete in breve diventare un tronco inutile a tutti gli usi della persona, anzi di gravame, e di peso, che col taglio bisogna alleggerire. Infelice anche quella città, dove non fiorisce il commercio, che essendo priva di questo sangue vivifico, resta immobile nelle proprie miserie, senza poter trovare in se stessa rimedio ai bisogni, e senza poterlo ragionevolmente sperare dall'altre, dalle quali come un membro putrido, ed inutile è affatto recisa, e separata.

Per questa ragione molte antiche nazioni ben comprendendo l'utilità del commercio, a questo si applicarono con tutto impegno. Basterà ricordarsi de' Cartaginesi, la potenza de' quali resa fortissima dal traffico, e dal commercio fu tanto formidabile ai Romani. E' tanta l'utilità, che dal commercio ne ridonda, che si sono viste più, e più volte persone dalla feccia elevate per questo mezzo ad un sommo grado di

di gloria, dalla povertà alle ricchezze, da contadini a ſignori, dal niente in ſomma ad eſſere perſone riſpettabili, ricercate, e di gran vaglia. Non biſogna ricorrere in queſto propoſito ai tempi antichi, avendo ſotto gli occhi eſempi freſchi, ed incontraſtabili. E ſebbene il commercio terreſtre porti non poco diſpendio, quando però il Principe agevolaſſe la navigazione de' fiumi, che ſono nello Stato, propoſe, e fece vedere un critico, che per quanto diſpendioſa foſſe l'impreſa, ne riſulterebbe al medeſimo così ſmiſurato vantaggio, che tra l'utile, e la ſpeſa non vi ſarebbe alcuna immaginabile proporzione.

E ſe tanto vantaggio ne riſulta dal commercio terreſtre, quanto ſarà più grande quello del commercio marittimo? Queſto, a dire il vero, e propriamente la ſorgente ineſtinguibile delle ricchezze. Coſa ſarebbe infatti ſenza queſto l'Olanda? Un terreno ſterile, ed infruttifero nella più grande eſtenſione, le cui ſoſtanze ſi riducono a beſtiami, e butiri. Sarebbe uno Stato infelice, ſe il ſaggio governo della República non aveſſe penſato ſeriamente ad introdurre in eſſo un commercio generale, come ha fatto, eſſendo in oggi tra le altre la ricca città di Amſterdam l'emporio di tutte le nazioni. Col commercio ſi arricchì l'Olanda; colle ricchezze crebbe la potenza; e con queſta fece nuove conquiſte, eſſendo preſentemente una del-

 le

le più rispettabili potenze dell' Europa.

E' la Biscaya provincia della Spagna un territorio tutto montuoso pieno di rupi quasi inaccessibili, dove il poco grano, che seminare vi si può, non corrispode nella raccolta alle fatiche, e sudori del povero agricoltore; e la vite in altri luoghi della Spagna madre feconda di preziosi liquori delude le speranze del povero vignajolo, e paga con aceto le fatiche, e le spese. Finalmente levate le abbondanti miniere del più perfetto ferro, è un terreno sommamente sterile, ed infecondo. E pure un commercio ben regolato coll'Inghilterra, coll'Olanda, ed anche colla Francia la ha fatta diventare una delle più ricche provincie della Spagna, essendo Bilbào capitale di detta provincia ammirata da tutti per l'ampiezza, polizia, e bellezza delle sue strade, magnificenza degli edifizj, e immense ricchezze de suoi abitatori.

Parli lo Stato di Genova. Sono le sue ricchezze il frutto del commercio, per il di cui mantenimento, ed anche superiorità sostennero anticamente, lunghe, e dispendiose guerre co' Pisani, restando or vinti, or vincitori. E pure cosa è lo Stato di Genova, levata quella poca riviera? Montagne inaccessibili, che infondono terrore all'aspetto.

Che se tanta non fosse l'utilità del commercio, chi sarebbe quel temerario, che volesse

se arrischiare la propria vita appoggiato a quattro tavole in un Oceano gonfio, e burascoso contro l'onde adirate, ed a dispetto de' venti, che impetuosi soffiano per assorbire la nave? Certamente non bastarebbe, che quello avesse un petto duro con triplice armatura di acciajo, come descrive Orazio (1) quello, che fu il primo ad ingolfarsi nel mare, distando solamente dalla morte quelle poche dita della grossezza della nave, come anche elegantemente dice il Poeta Giovenale (2):

I nunc, & ventis animam committe dolato
Confisus ligno; digitis a morte remotis
Quatuor, aut septem . . . .

Onde Properzio (3) maledice l'inventore di un arte, che porta seco tanti pericoli:

Ah pereat quicumque rates, & vela paravit
Primus, & invito gurgite fecit iter.

Conosciuta dunque evidentemente la necessità, ed utilità del commercio, tocca al Principe il pensare ai mezzi opportuni per introdurlo. Per il traffico interno consistente in manifatture di tutte sorti il mezzo più opportuno è il rilasciare le solite imposizioni, e somministrare anche denajo per quelle, che di nuovo si volessero introdurre. Così fece Arrigo VII. Re d'Inghilterra, e con questo mezzo lasciò ricchissimo il suo regno.

Per

(1) *Lib.* 1. *Ode* 3. (2) *Satyr.*
(3) *Lib.* 1. *Eleg.* 16.

Per il commercio esterno, e marittimo il più opportuno sarebbe levare dalla testa de' nobili un pregiudizio. Questi più degli altri e facoltosi, e fecondi d'ingegno, sarebbero attissimi al commercio, se spontaneamente non se ne ritirassero, credendo di avvilire la loro nascita con simile esercizio. Non si pensa però così nei Stati di Genova, e di Venezia; troppo diversamente pensano ancora in questa materia gli Inglesi, tra i quali i cadetti delle più riguardevoli famiglie si esercitano nel commercio, col quale accrescono il loro patrimonio. Ma se l'esempio di queste nazioni non basta, dichiari il Principe con pubblico editto non pregiudicare alla nobiltà del suo Stato l'esercizio della mercatura, e del commercio; ammetta agli onori, alle cariche militari, e civili quelli, che averanno intrapreso commercio grande sul mare, o che introdurranno le arti, e manifatture nello Stato; e vedrà in breve, come dice il celebre Sig. marchese Girolamo Belloni nella sua dissertazione del commercio, che i Sudditi si impiegheranno volontieri nel traffico, e renderanno lo Stato florido, e dovizioso.

Questo fu il savio pensare di Clemente Papa X., che per incoraggire i sudditi al commercio, fece pubblicare un editto alli 20. di Maggio 1671., decretando, che nulla pregiudicasse alla nobiltà di tutto il suo Stato l'esercizio della mercatura, purchè i nobili non vendessero alla minuta

nuta le merci. Utilissimo, e lodevole istituto dice il Muratori, per animare la gente al commercio, e alle arti, che sono il sugo vitale per arricchire, e rendere felici gli Stati.

Fu sempre infatti la mercatura celebre, e gloriosa anche appresso i più rinomati filosofi della antichità, e *parecchi mercanti*, dice Plutarco (1), *divennero fondatori di grandi città*; come fù della ricca Marsiglia in Francia un certo Proto mercante.

Si esercitavano nel commercio anticamente i Rè, e gli Imperadori. Vespasiano non solamente prima di arrivare all'imperio, ma dopo ancora esercitò la mercatura. Elio Pertinace (2) altro Romano Imperadore seguitò ad impiegarsi nel commercio per mezzo de suoi uomini nella stessa maniera, che faceva prima di salire al trono imperiale. Tarquinio Prisco quel gran Rè de Romani, che tanto promosse il culto de suoi Dei, ed amplificò gli ordini Senatorio, ed Equestre, non solamente fu figliuolo di un mercante, come dice Valerio Massimo (3), ma esercitò egli stesso la mercatura, e ne accumulò immense ricchezze (4). Conferma egregiamente questo istorico fatto il detto di San Giovanni nell'Apocalisse (5): *mercatores tui erant principes terræ*.

Di

(1) *In vita Solonis*. (2) *Jul. Capitol. vita ipsius*.
(3) *Lib. 3. rer. memorab. cap. 3.* (4) *Dionis. lib. 3.*
(5) *Cap. 18.*

Di Salomone ancora ce lo dice la Scrittura. Non si apprezzava ai tempi di quel Re ne l'oro, ne l'argento, essendo immensa (e questa è la causale) la copia di esso, ed altri generi, che le flotte di Salomone portavano da Tarsis (1): *Argentum enim in diebus illis pro nihilo reputabatur; siquidem naves regis ibant in Tharsis .... & deferebant inde aurum, & argentum, & ebur, & simias, & pavos. Magnificatus est igitur Salomon super omnes reges terræ præ divitiis, & gloria.* Certamente i gran millioni, che si contavano ne' tesori di questo Rè, non potevano essersi radunati senza l'ajuto del commercio.

Grandi furono le spoglie de Re vinti da David suo padre in tante battaglie; ma grandi furono ancora le spese per il mantenimento di una guerra continua. Grandi li tributi, che si riscuotevano ogn'anno da' Re tributarj; grosse le gabelle, che gli pagavano i proprj sudditi: ma quelli essendo pochi, e riducendosi le gabelle de' sudditi ad uno Stato di pochissima estensione secondo i calcoli di San Girolamo nella lettera a Dardano, del Brocardo, e di altri Geografi; considerando anche la spésa immensa, e quasi incredibile del suo palazzo, come si racconta nella Scrittura sacra (2): non potevano mai arrivare ad una somma di tanti millioni, quanti non hanno tutti insieme i monarchi più ricchi dell'

(1) *Lib. 2. Paralip. cap. 9.* (2) *Lib. 3. Reg. cap. 4.*

dell'Europa ſenza un traffico, e commercio ben regolato dalla prudenza del più ſavio de' Re. Onde ſi raccoglie la grande utilità del commercio ſenza quella indegnità, che alcuni fingono per allontanare i nobili da un eſercizio tanto utile, e vantaggioſo.

CAPITOLO SECONDO

Zelo degli antichi Imperadori Romani per l'introduzione, ed aumento del commercio negli Stati del loro Imperio.

BEn conoſcevano queſta grande utilità del commercio gli antichi Romani Imperadori, i quali tanto s'affaticarono per l'introduzione, ed aumento di eſſo, fabbricando nuovi porti di pianta, e facendo riſtabilire gli altri per l'ingiuria de' tempi, o per l'incuria, e traſcuraggine di alcuni di eſſi dediti al vizio interamente guaſtati. Dai primi tempi della Romana Repubblica ſi pensò ſeriamente a queſto oggetto; ed Anco Marzio uno de' ſuoi primi Re fece di Oſtia una Colonia de Romani coll'idea, che un giorno foſſe quel porto come un magazzino di Roma, dove doveſſero colare tutte le ricchezze dell'univerſo, come dice Lucio Floro (1): *Oſtiamque in ipſo maris, fluminiſque confinio Coloniam poſuit, iam tum videlicet præſagiens animo*

(1) *Lib.* 1. *cap.* 4.

nimo futurum, ut totius mundi opes, & commeatus illo veluti maritimo urbis hospitio reciperentur.

Non parlerò di Brindisi situata sopra il golfo di Venezia, il di cui porto famoso nella Storia Romana ebbe tutto il suo splendore, mentre fiorì la Repubblica, e vi fu in essa, chi seriamente pensasse al pubblico bene, come fa presentemente l'inclito Re delle due Sicilie, facendolo ristabilire senza badare a spese. Tralascerò tanti altri famosissimi porti per tutti gli Stati dell'Imperial dominio o fatti di pianta, o ridotti a miglior forma, per introdurre il commercio, credendosi veramente ricchi, e potenti, quando a qualunque costo gli fosse riuscito d'introdurlo, come la vera sorgente della gloria, delle ricchezze, e del potere.

Ma farei torto col mio silenzio alla gloria, ed al merito di due Romani Imperadori, i quali più degli altri interessati per il pubblico bene, e felicità de suoi popoli, trà le cure, pensieri, e gravissimi sturbi delle guerre, più degli altri s'affaticarono fabbricando nuovi porti di pianta. Tale fu Trajano uno degli Augusti più gloriosi, che governarono l'Imperio; il quale dopo avere proveduto il Mediterraneo del porto di Civitavecchia, volle, che l'Adriatico ne avesse il suo. A lui ha questa obbligazione Ancona, ed ivi tuttavia sussiste un Arco trionfale posto in onore di così benefico principe.

Tale

Tale fu ancora Claudio Imperadore, il quale, perchè Roma si trovava senza porto in sua vicinanza, imprese a formarne uno da fondamenti. La medesima idea aveva avuto prima Giulio Cesare; ma per la grave spesa, e difficoltà di eseguirla, l'aveva abbandonata. Credettero pure gli architetti di spaventare Claudio con dirgli la spesa immensa, che costerebbe; ma egli più sene invogliò, e fece cavare un porto vastissimo alla sboccatura del Tevere, e dal lato del fiume opposto all'altro, dove era Ostia, e lo condusse a fine con gloria grande del suo nome. Resta tuttavia il nome di Porto a quel sito, ma non già vestigio del porto medesimo, dice il Muratori ne' suoi annali.

Merita ancora di essere annoverato tra questi il grande Imperadore Aureliano. Deve il porto chiamato in oggi di Ripagrande la sua prima fondazione a questo Imperadore, che oltre immense altre utilissime istituzioni per il bene pubblico, principalmente del Popolo Romano, fece quella grande opera, perchè maggiormente regnasse in Roma l'abbondanza; e raccomanda a Flavio Arabiano Perfetto allora dell'Annona, che procuri con tutto l'impegno possibile di mettere in esecuzione le sue saggie, ed utili disposizioni. E' degna di sentirsi la lettera di quell'Imperadore scritta a Flavio Arabiano su questo proposito, la quale secondo Flavio Vospico (1) era

 con-

(1) *In vita Aureliani ad finem.*

concepita in questi precisi termini : *Aurelianus Augustus Flavio Arabiano Præfecto Annonæ. Inter cætera, quibus, Diis faventibus, Romanam Rempublicam iuvimus, nihil mihi est magnificentius, quam quod additamento unciæ omne annonarum urbicarum iuvi; quod ut esset perpetuum, navicularios Niliacos apud Ægyptum, novos Romæ amnicos posui, TIBERINAS EXTRUXI RIPAS, vadum alvei tumentis effodi.... Nunc tuum est officium, Arabiane iucundissime, elaborare, ne meæ dispositiones in irritum veniant; neque enim Populo Romano saturo quidquam potest esse lætius.*

Così pensavano, e così operavano quei saggi Romani Imperadori, che col loro zelo per l'introduzione, ed aumento del commercio, dal quale ne nasce indubitatamente la grascia, e l'abbondanza madre del contento, e dell'allegrezza nel popolo, e colli loro utilissimi provedimenti a questo effetto rendettero più florido l'Imperio, e i nomi loro più rispettabili anche fra i Barbari.

CAPITOLO TERZO

Zelo de' Romani Pontefici per l'introduzione, ed aumento del commercio nello Stato, ed in Roma stessa.

QUel zelo degli antichi Romani Imperadori per l'introduzione, ed aumento del commercio proprio di ogni buon Principe, pas-

paſsò come per eredità ne' Romani Pontefici loro ſucceſſori nel temporale dominio di Roma, e del ſuo Stato. Non parlerò de tempi antichi, ne' quali queſti oltre il penſiere, e cura delle chieſe dovevano penſare ſeriamente ad aſſodarſi nel poſſeſſo del dominio dello Stato temporale contro i tentativi de' Longobardi, e di altri, ai quali diſpiaceva non poco la diviſione, o ſia diſunione di uno Stato vicino, con cui ſi ſarebbe ingrandita, anzi ſarebbe creſciuta a diſmiſura la loro peraltro formidabile potenza: o contro le trame, e pretenſioni degli Eſarchi Imperiali reſidenti in Ravenna, i quali vedevano di mal occhio lo ſmembramento di una parte ſi prezioſa dell'antico Imperio, dal dominio de' lor padroni cioè de' Greci Auguſti.

Perciò laſciando quei tempi antichi, parleremmo de tempi più vicini, nei quali paſſata Roma dal dominio de' Ceſari ſotto il ſoave giogo di Criſto, e de Romani Pontefici ſuoi Vicarj, e queſti aſſodati già nel dominio di uno Stato aſſai privilegiato dalla natura, ma sfigurato, e languente per le paſſate turbolenze, penſarono ſeriamente a riformarlo, a farle ripigliare l'antico ſplendore, e renderlo ancora più felice, ſe foſſe poſſibile, per l'introduzione in eſſo di un florido commercio. A queſto effetto molto oro impiegarono anch'eſſi nelle fabbriche, e riattamento de' porti dello Stato, ed in procurare i neceſſarj comodi per ſempre più accreſcerlo.

In-

Insigne fu in questa materia l'attenzione di Pio Papa IV., che promosse mirabilmente il commercio nello Stato coi suoi soavi istituti, ed ordinazioni, e colla mano, privilegi, e protezione accordata alli mercanti, come chiaramente si deduce dalle bolle emanate in questo proposito dal detto pontefice.

Singolare fu il zelo di Sisto V., che oltre tante altre imprese, perchè il porto di Civitavecchia scarseggiava di acque buone, provide al bisogno di quel popolo, e dei naviganti, con farne venir colà mercè degli acquedotti fabbricati per sei miglia, dove portava il bisogno. Paolo V. rifece lo stesso porto di Civitavecchia, e Alessandro VII. per maggior sicurezza del commercio lo provide di un bell'arsenale, e di altri comodi.

Degno di memoria si rese Clemente XII. imitator perfetto, anzi superiore alle glorie di Trajano, che non contento di fare il porto, e lazzaretto di Ancona, con suo motu proprio segnato li 14. Febraro 1732. lo dichiarò porto franco con tutte le grazie, e privilegi opportuni per il più pronto, e felice avanzamento nel commercio; e successivamente con altro motu proprio spedito in data delli 29. Luglio del seguente anno deputò una congregazione particolare per provedere a tutti quegl' emergenti, che potessero occorrere. Così potressimo tessere una serie più lunga de Papi, che per bre-

brevità tralaſcio, i quali con indefeſſo ardore, e vigilanza mirabilmente promoſſero il traffico, e commercio tanto interno, che eſterno dello Stato.

Forſe tra queſti non vi ſarà ſtato neſſuno, ne più intelligente, ne più prattico nella materia, ne più zelante del preſente regnante Pontefice PIO VI. Nel breve ſpazio di due anni ha dato al pubblico ſaggi ben chiari e della ſua capacità, e del gran zelo per l'introduzione, ed aumento del commercio. Parlare non devo però di chi è nemico di ſentire le proprie lodi, benchè giuſtamente dovute al ſuo gran merito. Ma quando io non parli, parleranno in vece mia le due grandioſe impreſe, alle quali il noſtro SANTO PADRE ſi è accinto, della ſontuoſa Sagreſtia che ora fa aggiungere al Tempio Vaticano, che ſarà di tanto ornato e comodo al medeſimo, e del diſſeccamento delle Paludi Pontine, da cui ſi ritrarranno continuati, non meno che ineſtimabili vantaggi; parleranno i di lui ſavi, e ben regolati diſegni per l'introduzione delle manifatture nel ſuo Stato: parlerà l'impreſa delle galancà: parlerà anche quella del lanificio ſtabilita per comun vantaggio: parleranno finalmente le mura del porto di Civitavecchia indebbolite per l'antichità, reſe al preſente di nuovo per il zelo del regnante Pontefice ſtabiliſſime, e ſicure pei naviganti dalla parte Occidentale: onde con ragione fu meſſa ſotto l'armi pontifizie la ſeguente memoria:

PIVS

PIVS VI. PONT. MAX
PROPVGNACVLVM
PORTVS CENTVMCELLARVM
TEMPORIS VETVSTATE
ET AQVARVM SVBRVENTIVM VI
PENE COLLABENS
NOVO CONTIGNATIONIS GENERE
IACTIS PILIS
IN PRISTINAM FIRMITATEM RESTITVIT
NAVIGANTIVM APPVLSVM
AD OCCIDENTALEM ORAM
TVTISSIMVM REDDIDIT
A. MDCCLXXVI.
CVRATORE GVILLIELMO PALLOTTA CAM. AP.
THESAVRARIO

Fra tanto rivolgerò la mente ad Innocenzo XII., il di cui zelo farà fempre memorabile, e degno di eterna lode. Conofcendo queſto pontefice, qual profitto potrebbe provenire dal Porto di Civitavecchia fe vi fi ſtabiliſſe un buon commercio con vari privilegi, con fabbriche di cafe, e magazzini, e col concorfo di negozianti, fi applicò a queſta imprefa, e diede gli ordini opportuni, acciocchè fi purgafsero, e fi accrefceſſero gli acquedotti, e fi formaſſero nuovi edifizj. Fabbricò eziandio la dogana di terra, e quella di Ripagrande. Riattò, e fortificò il porto d'Anzo preſſo Nettuno. Per utile parimente dello Stato Eccleſiaſtico, dice il Muratori, aveva formato il difegno, e già

già fatte gravi ſpeſe a fine di ſtabilire un porto franco a Civitavecchia, dove a riſerva de Turchi poteſſero approdare tutte le nazioni. Ma nol compiè per le tante ruote ſegrete, che ſeppe muovere Coſimo III. allora gran Duca di Toſcana, al cui porto di Livorno dall'altro ſarebbe venuto un troppo grave diſcapito.

Non ſi fermò però l'attenzione degli zelanti ſommi Pontefici al bene dello Stato ſenza una cura particolare, e più ſpeciale di Roma, dove colla facilità di un fiume ſin' al mare navigabile con gli opportuni mezzi procurarono di ſtabilirvi un ſolido commercio per mantenere in Roma ſempre l'abbondanza. In fatti fu ſempre ſtimato un punto di politica grandemente intereſſante la quiete, ed il decoro del Principe il procurare alla ſua metropoli il mantenimento non pure neceſſario, ma abbondante eziandio. Le ſpazioſe campagne, delle quali è Roma circondata, e le colline, dalle quali e fiancheggiata, le ſomminiſtrano in vero, e frumento, e vino, e frutta di ogni genere, ma non in quella copia, che formi abbondanza. Colpa è queſta non già del terreno fertile di ſua natura, e grato al coltivatore, ma bensì della plebe, nella quale vedeſi pur troppo mancata l'inclinazione avuta da quei priſchi ſuoi glorioſi antenati per il travaglio della campagna. Ma così è: varian' col variar de tempi nelle genti coſtumi, e voglie. Se non che quella maggior abbondanza negata-

le dalla inerzia de' ſuoi le vien' procacciata dal Tevere, che la divide, e dopo poche miglia di corſo sbocca nel mare. Nel ſeno ſteſſo il benefico fiume le depoſita quanto e dalli circonvicini paeſi, e dalle coſtiere del regno di Napoli, della Toſcana, del Genoveſato, e di altre più rimote Provincie, ed Iſole sà eſſa deſiderare.

Il vantaggio di queſta ſituazione fu in ogni tempo conoſciuta. Quindi a meglió profittarne, e per vie più allettare col maggior comodo, e ſicurezza i mercanti foreſtieri, penſarono ſeriamente i Romani Pontefici, e riuſcì loro con ſpeſa non indifferente a formare, o riattare, per dir meglio, un porto in eſſo fiume, dove con tutta ſicurezza approdaſſero i baſtimenti, che portaſſero a Roma la graſcia, e dove al tempo ſteſſo s'imbarcaſſero le ſoprabbondanti tanto in eſſa, che in tutto lo Stato con lo ſtabilimento di un commercio attivo, e paſſivo.

Queſto è il porto volgarmente chiamato di Ripagrande; opera degna nella prima ſua fondazione di un Imperadore Aureliano per la magnificenza; e ridotta dal guaſto all'ultima perfezione per lo zelo, ad applicazione indefeſſa de' Romani Pontefici, principalmente d'Innocenzo XII. coll'architettura de' celebri Mattia Roſſi, e Carlo Fontana, che vi fecero un portico aſſai proprio per evitare l'incomodo delle pioggie, e del Sole con ampie camere per cuſtodia delle merci, che continuamente vi ſi sbarcano.

CA-

CAPITOLO QUARTO

De' Tribunali in genere.

POco giovarebbe la materiale formazione di un porto in Ripagrande per allettare i mercanti forastieri, se questi sicuri non fossero di essere bene accolti, assistiti, e protetti. Si veggono perciò alle volte più mercanti indirizzare il corso a luoghi importuosi, e mal sicuri, sol perchè sperano di essere ivi garantiti dalla prepotenza, e di trovare vantaggioso spaccio alle loro merci. Quindi è, che non vi fu mai città desiderosa di forastiere sussidio, la quale non stabilisse leggi, e non istituisse magistrati a favore e protezione de mercanti avventizi. Strano faria, se anche in Roma, dove trovansi unite le prerogative tutte, che divise rendono di se liete, e beate le altre città; talchè si potrebbe di lei cantare giustamente con quell'antico poeta: *& quæ divisa beatos efficiunt, collecta tenes*; Strano, dissi, saria, se anche in Roma non si vedesse ciò eseguito. Anche in Roma dunque, sono già più secoli, fu al suddetto fine provveduto coll'erezione di un Tribunale privativo.

Li Tribunali in una Città sono come le ruote in un oriuolo. Queste benchè differenti tra se di grandezza, tutte ugualmente muovonsi per un medesimo fine, e tutte indifferentemente dipen-

dono dal primo motore, che ad esse imprime il moto. Che se questo per qualche accidente è talora più del dovere, o cede, o è lento; vi accorre tosto la mano regolatrice, che gli fa ritornare l'esatezza del corso. Tali, dissi, sono i Tribunali di una Città. Benchè vari siano tra loro; e qual di maggiore, e qual di minore estensione nella giurisdizione; tutti però concordemente s'impiegano nel procurare, e mantenere il bene della Repubblica, mossi a questo fine dalle leggi, le quali ad essi comunicano, e determinano il moto; e con ciò viene a mantenersi nelle città stabile, e regolato il corso della giustizia.

Roma, e come capo di tutto il mondo cattolico, e come reggia di un grande Principato, dà in se chiaramente a vedere questa verità. Lasciando noi di considerarla quale capo del cattolico mondo, e rivolgendo la considerazione a lei quale sede del principato temporale, ci presenta i suoi Tribunali differenti in vero tra loro, e di potere, e di uffizio; tutti però animati perfettamente da providissime leggi, e tutti egualmente tendenti a mantenere nella invidiabile sua felicità questo bel regno, di cui è la dominante.

Quanti siano i Tribunali di Roma, quale, e quanta la loro giurisdizione; non è del presente mio assunto il far parola. Chi desidera esserne informato, legga il Cardinal de Luca nella sua relazione della Romana Curia. Il mio impe-

pegno è ristretto al solo Tribunale del Camarlingo di Ripagrande. Di questo Tribunale, che, a vero dire, se non è de' maggiori, ne anche è degli ultimi, e che al pari di ogni altro, è utilissimo, e necessario, prendo ora a scrivere brevemente, somministrandone al lettore le più sincere notizie.

CAPITOLO QUINTO

Erezione di un Tribunale in Ripagrande, e sua necessità.

ROma dunque bramando di stabilire un solido commercio nel suo porto di Ripagrande, eresse un Tribunale per la decisione pronta delle liti, e delle differenze che spesso insorgono a motivo di detto commercio. Questo Tribunale e in uso presso tutti i culti, e rozzi popoli del mondo. Anticamente i giudici de' mercanti e de' negozianti erano rispettabilissimi, e si chiamavano *Comites sacrarum largitionum*, come dice Cassiodoro (1), ai quali incombeva l'amministrazione della giustizia nelle materie del commercio.

In Atene il Senato giudicava le liti, e le differenze de' mercanti. Demostene rapporta una legge degli Ateniesi a questo proposito, che tradotta in lingua latina dice così (2): *Mercatoribus, o viri Athenienses, & navicularis iubet lex*

(1) *In formul. comit. sacrar. largit.*
(2) *In except. cont. Apatur. in principio.*



lex esse actiones apud nomothetas, seu sex viros, siqua iniuria in mercatu afficiantur, sive hinc, id est, Athenis alio navigantes, sive aliunde huc, id est, Athenas. Et sontibus vincula, ... nequis temere ullum mercatorem circumveniat. In Francia permise il Rè alli mercanti, e negozianti di eleggere dal ceto loro un giudice, che in alcuni luoghi, come in Tolosa, chiamano Priore, con due consiglieri chiamati volgarmente Consoli, ed un Assessore togato per decidere le liti, e le controversie mosse fra i negozianti fino alla somma di cinquecento lire. Nella stessa maniera fu istituito in Roma con più ample facoltà un Tribunale privativo per l'amministrazione pronta della giustizia nelle cause, e controversie, che potessero nascere tra mercanti, e negozianti a motivo del commercio stabilito nel porto di Ripagrande, che per questo si chiamano Cause Ripali.

Sarebbe invero di un notabile pregiudizio al commercio (ed ecco la necessità di questo Tribunale) se le cause de negozianti, che col tragitto del mare, e passo del fiume portano le loro sostanze, e le espongono a continui pericoli, si dilungassero, o si ritardasse la loro spedizione. Non era dunque dovere, che le loro differenze, e controversie si avessero da decidere in un altro Tribunale di quei molti saviamente istituiti in Roma, dove per la moltiplicità delle cause, e per l'affollamento dei litiganti non fa-

sarebbe possibile sbrigarle con quella sollecitudine, che conviene a tali sorti di persone, alle quali il ritardo di un'ora sola potrebbe cagionare immense spese, ed alle volte ancora la perdita di tutte le loro sostanze, e della vita.

Vidi io stesso una nave, che per il ritardo di una mezz'ora sola, quando le compagne su gli occhi suoi entravano trionfanti nel porto allo sparo mutuo dei cannoni, avendo assicurato le persone, e gli averi, questa attaccata all'improviso da contrari, ed impetuosissimi venti sul punto stesso di entrare nel porto, dovette retrocedere, ed allontanarsi, combattendo per tre giorni, e per tre continue notti sul mar Tirreno colla più fiera burasca, col pericolo sempre della vita; di modo che ne' tempi superstiziosi de' Gentili sarebbesi creduta come esaudita la preghiera, che ad Eolo Dio de' venti porgeva una volta Giunone, quando Enea coi compagni solcava lo stesso mare per venire in Italia (1):

Incute vim ventis, submersasque obrue puppes,
Aut age diversas, & disjice corpora ponto.

Questi sono i danni, ai quali sono esposti continuamente quelli, che viaggiano per mare; e per ovviare a tanto incomodo, in quanto sia possibile, devono le loro cause essere decise subito senza strepito, ed ordine giudiziale, *sola facti veritate inspecta*, come si usa; perchè il loro giudice colla dilazione non sia in maniera veruna cagione di nocumento. Ma

(1) *Virg. Æneid. lib. 1.*

Ma se questi danni vanno seriamente considerati, e per impedirli nel modo possibile, esigono giustamente, che ogni Stato, nel quale regni, non che la giustizia, e il desiderio del pubblico bene, ma l'umanità solamente, istituisca un Tribunale separato per la più pronta decisione delle liti insorte a causa del commercio: non è nemmeno disprezzabile l'altra condizione del lucro cessante, la quale maggiormente milita in questa sorte di persone, e si deduce dalli stessi principj. Non arrivando al tempo concordato; oltre la perdita delle grosse caparre date anticipatamente in mano ai venditori per mutua sicurezza, e pagamento delle merci per il nuovo viaggio, perdono delle volte di fare vantaggiose compre, dipendendo queste spesso dall'arrivo opportuno, ed anticipato in un luogo.

Or se questi pregiudizi procedono dai tempi cattivi, e da' venti contrari alla navigazione, o dal mare troppo gonfio, e burascoso, che si oppone ai loro ideati disegni; non se la debbono pigliare contro il cielo giustissimo anche quando severo ci castiga: sarebbe però altrettanto sensibile, ed ingiusto questo castigo, quando o dipendesse dalla umana malizia coll'iniquo ritardo nella decisione delle loro liti, e differenze; o procedesse ancora da una mal regolata economia in punto di commercio, che non avesse pensato allo stabilimento di un Tribunale separa-

parato; per cui con la più sollecita cura si sbrigassero in un momento le controversie di queste genti per necessità frettolose. Ma Roma in tutte le sue cose grande, e perfetta il tutto prevedendo a tutto trovò rimedj opportuni coll'utile, e ben regolato stabilimento del Tribunale volgarmente chiamato di Ripagrande.

Questo Tribunale privativo per le cose del commercio comune a tutte le nazioni del Mondo, perchè in tutte necessario, ha in Roma qualche cosa di particolare. Nelle altre nazioni, come ho di sopra notato, viene composto questo Tribunale da persone poco in se stesse, secondo la opinione volgare, rispettabili, perchè prese dallo stesso ceto de' mercanti; quando quì a Roma è tutto composto di personaggi del più alto grado, e di soggetti per rango, e per condizione rispettabilissimi. La viltà delle persone destinate alla giudicatura dei negozianti in altri Stati espone in certa maniera la giustizia ad andare pure in vendita, e commercio per particolari interessi, o per unioni, legami, ed amicizie tra persone dello stesso mestiere, o per malignità contro di chi si vede alzare un poco più la testa sopra gli altri, essendo della stessa sfera, quando al contrario in Roma l'integrità de' giugici di questo tribunale, e la scelta nobile di persone di rango superiore li fa esenti dal commettere simili ingiustizie. Chi siano queste, passaremo adesso brevemente ad esaminarlo.

D Ca-

CAPITOLO SESTO.

Membri, che compongono il Tribunale di Ripagrande.

Le persone riguardevoli, che compongono questo Tribunale di Ripagrande, si riducono a trè. Il primo è l' Emo Signor Cardinal Camarlingo della Santa Romana Chiesa. A questo come a supremo Capo compete propriamente la giurisdizione, colla quale pubblica, o fa pubblicare nuovi bandi secondo le occorrenze, e circostanze de' tempi. Per ciò gli editti concernenti le cose Ripali, benchè sottoscritti da Monsignor Presidente delle Ripe, escono per lo più sempre a nome dell' Emo pro tempore Cardinal Camarlingo. Si faccia questa osservazione nei due postremi editti del 1743., e 1759.; il primo pubblicato per ordine del Cardinal di San Clemente Annibale Albani allora Camarlingo della S. R. Chiesa, benchè sottoscritto dal Cardinal Banchieri allora Cherico di Camera, e pro-Presidente delle Ripe; ed il secondo emanato di ordine, e comando dell' Emo Signor Cardinal Girolamo Colonna Camarlingo, benchè sottoscritto da monsignor Scerimàn Presidente delle Ripe.

Il Collegio dei Cherici di Camera così rispettabile, come era a tempo degli antichi Romani

mani quello dei Queſtori, da dove ſono ſempre uſciti, ed aſcendono quotidianamente alle ſupreme dignità della Chieſa, come da quello ne uſcivano alle ſupreme cariche della Repubblica, ci somminiſtra la ſeconda perſona componente queſto tribunale col titolo di Preſidente delle Ripe. Queſta carica durava prima un anno ſolamente, e veniva conferita ad un Cherico di Camera, che per ſorte ſi eſtraeva nella eſtrazione ſolita farſi ogni principio di anno nel meſe di Gennajo. Ma la Santità di Benedetto XIII. credette più opportuno il perpetuarla, come ſi dirà in altro luogo. Nel dopo pranſo di lunedì, mercoledì, e venerdì da detto Preſidente per le coſe di Ripa pubblica udienza per mezzo del ſuo uditore nella gran ſala di Monte Citorio.

Finalmente la terza perſona, che compone queſto tribunale è il Camarlingo volgarmente chiamato di Ripagrande. Queſti viene ad eſſere come il giudice ordinario nelle coſe appartenenti a detto tribunale, ricorrendoſi ſolamente agli altri due ne' caſi eſtraordinarj, e dove la gravità della materia lo richiedeſſe, per procedere con più matura deliberazione, o per far nuovi editti ſecondo le circoſtanze de' tempi. Diceſi perciò queſto Tribunale il Tribunale del Camarlingo di Ripagrande, perchè il Camarlingo appunto ne è il giudice ordinario, ed in lui vien depoſitata la giuriſdizione; una parte della quale, quella cioè, che riguarda le controverſie

forensi, non essendo egli persona addetta al foro, esercita] per mezzo di un legale da lui nominato ad assessore. Oltre l'assessore deputa ancora un'altro legale all' ufficio di fiscale. Ha parimente un notajo, ed un cursore. E poichè oltre la giurisdizione nelle controversie civili, ha ancora giurisdizione nelle materie criminali, e può punire i rei con pene anche afflittive del corpo, quindi tiene un bargello, cui egli sceglie.

Quanto ho quì accennato brevemente, anderò adesso per maggior chiarezza esponendo in capitoli separati, dove anche si tratterà de' privilegi, degli emolumenti, e di altre cose appartenenti al Camarlingo, ricavando il tutto dalle Bolle, e Costituzioni de' sommi Pontefici, o dalli Statuti dello stesso tribunale amplamente confermati da' medesimi. Si avverta però, prima di passare avanti, che quando io nomino il Camarlingo senza verun aggiunto, intendo del Camarlingo di Ripagrande: e notisi ciò una volta per sempre a fine di scanzare ogni equivoco.

CAPITOLO SETTIMO.

Della qualità, emolumenti, e privilegi del Camarlingo.

DEve quegli, che esercita, e cuopre l'onorevole carica di Camarlingo di Ripagrande essere nobile, e cittadino abitante in Roma: *adest*

etiam

etiam alter magiſtratus Riparum, *qui vocatur Camerarius*, *qualis eſſe ſolet aliquis nobilis civis*, *vel incola*. Così il Cardinal de Luca nel ſuo libro *Romanæ Curiæ diſc.* 40. *num.* 11.; e così lo conferma la prattica, e ſi ricavarà dalla ſerie de' paſſati Camarlinghi, che ſi darà in appreſſo. Come perſona nobile è in iſtato di riſcuotere riſpetto maggiore dalli ſubalterni, e dalla rozza ciurma marinareſca: ed allo ſteſſo tempo ha debito di nutrire ſentimenti proprj di buon ſuddito per la gloria del Principe, di grato Cittadino per il decoro della patria, e di gentiluomo per la propria eſtimazione.

La pregiata qualità di cittadino Romano deve ancora iſpirargli un perfetto diſintereſſe, pago chiamandoſi del ſolo onore di ſervire ad una sì gran patria. Di queſti ſentimenti animati gli antichi Romani in quei primi virtuoſi ſecoli di Roma, per lunga ſerie d'anni militarono a proprie ſpeſe. Ma giacchè al Camarlingo furono ſin dal principio anneſſi alcuni emolumenti, dee crederſi, che il Camarlingo a ſolo oggetto ſe ne prevalga di ſoſtenere con maggior decoro della patria gl'impegni della carica. Queſti emolumenti, oltre l'onorario in denajo, che dalla Camera gli viene ſtabilmente paſſato, conſiſtono nella terza, o quarta parte dì tutte quaſi le pene pecuniarie incorſe dalli traſgreſſori delle ordinazioni Ripali, come ſi ricava dalle ſteſſe ordinazioni.

Go-

Gode inoltre il Camarlingo gli emolumenti chiaramente espressi nei due ultimi sopra accennati bandi del 43., e 59.; cioè l'assaggio di tutte le cose, per lo spaccio delle quali è necessaria la di lui licenza. Ordinano dunque i suddetti bandi, che tutti, e singoli marinari, ed altri di qualunque nazione, che condurranno, o faranno condurre per vendere alla Ripa di Roma pistacchi, pignoli, brugne, duracche, zibibbi, dattoli, nocchie, lazzarole, guainelle, fichi, fonghi, briccocole, capperi, carciofoli, piselli freschi, mela, pera, cocomeri, meloni, melangoli, limoncelli, cedri, carote, portogalli, ed altre robbe di qualsivoglia sorte di frutti sì freschi, che conservati, o pure secchi, ed ogni altra robba comestibile, cioè ostriche, anguille tanto fresche, che salate, ed altre sorti di pesci conservati sì in oglio, che in aceto, come anche semi di meloni, di cedri, di cocomeri, ed altre simili; piante ancora di melangoli, limoncelli, gelsomini, cedri, rose, ed altre, purchè non sia robba commessa da' mercanti, ma portata da' venturieri, debbino portare tutti al Camarlingo la mostra, e dare di tutto l' assaggio regolato secondo la moderna tariffa per levare ogni dubbio, ed evitare gli inconvenienti, e che non sia nè pregiudicato ne' suoi diritti il Camarlingo, nè in maniera veruna gravati quelli, che portano a Roma la grascia.

Debbono dunque i mercanti avventizj di tutte

te le enumerate cose presentare al Camarlingo una determinata picciola quota: e ciò, oltre ad un'altro fine, di cui parleremo nel capitolo decimo, ad oggetto ancora di riconoscerne preventivamente la protezione, che ad essi è per prestare nelle future loro possibili occorrenze. Un'abuso alcuna volta si commette contro questo saggio regolamento, ed è, che molti veramente venturieri fingono di portare robba tutta commessa per conto di qualche particolare, o mercante, col quale si sono antecedentemente accordati, e con lo sborso, o regalo di qualche cosa (come si è dato benissimo il caso) defraudano de' suoi emolumenti il Camarlingo: a cui però starà, scoperta simil fraude contro i suddetti bandi far giustamente castigare li trasgressori.

Hà finalmente il Camarlingo il privilegio della delazione di qualsivoglia arma, anche in tempo di notte, non ostante qualunque statuto, o bando in contrario fatto, o da farsi; e di essere immune da qualsivoglia pena a cagione di percosse da lui date in occasione del suo impiego, ancorchè ne segua effusione di sangue, purchè questa sia inopinata, ed involontaria, come si ricava dalli statuti Ripàli al capitolo 28., e 31.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Della giurifdizione del Camarlingo.

LA giurifdizione del Camarlingo di Ripagrande può dirfi, che fia ampliffima sì nel civile, che nel criminale fopra tutte le perfone, e nelle differenze per caufa delle merci, che approdano a Ripagrande. E ficcome quefto Tribunale è ftato iftituito a vantaggio del commercio, ed a protezione, ed allettamento de' mercanti foreftieri: e ficcome quefti più affai del mare temono le dilazioni de' pagamenti, le frodi, e le prepotenze, che incontranfi talvolta nel termine: quindi il Camarlingo è dallo Statuto, e da' Pontefici abilitato a procedere nelle caufe fommariamente fenza ftrepito, e forma di giudizio, *fola facti veritate infpecta*; avendo fempre in vifta la giuftizia, ed il fine, per cui fu iftituito il fuo Tribunale.

Se ciò non foffe(mi fi permetta una piccola digreffione a favore della giuftizia), ed a quefto Tribunale, poteffe avere acceffo la venale fagacità di alcuni pochi, quali fotto il rifpettabil titolo di curiali fono l'obbrobrio della Curia, nemici della giuftizia, e la pefte della civile focietà; fe, diffi, aver poteffe acceffo sì fatta genìa mal nata; i poveri mercanti dopo il lungo ftrazio di tanti cavilli, dila-

dilazioni, diſpendj, veggendo di non riportare ai loro paeſi, che lucro ceſſante, e danno emergente, giurarebbono di non mai più rinavigare verſo queſte parti: ne minore orrore avrebbeſi da coſtoro per Ripagrande, di quanto abbiaſi per le divoratrici voragini di Scilla, e di Cariddi.

Ad oggetto pertanto della ſollecita ſpedizione delle cauſe tiene il Camarlingo nella propria abitazione per mezzo del ſuo aſſeſſore tre volte la ſettimana pubblica udienza nelle giornate di lunedì, mercoledì, e venerdì dopo pranſo. Per le altre occorrenze poi de' mercanti, e de' marinari, e per dare, e ſottoſcrivere la licenza di sbarcare, e di mettere in commercio le loro mercanzie, non ci è tempo determinato, potendo eſſi ogni giorno, ed a qualſivoglia ora ricorrere dal Camarlingo ſteſſo.

Ma perchè la giuriſdizione è un punto troppo geloſo, ed intereſſante, ſpiegaremo più preciſamente la giuriſdizione del Camarlingo. Queſta ſi eſtende a tutte le cauſe anche criminali in Ripagrande, e ſuo diſtretto, alle cauſe Ripali, che ſono quelle, che hanno in qualche maniera provenienza dalla Ripa. Può, anzi deve obbligare al pagamento i debitori, quantunque privilegiatiſſimi, per cauſa delle merci Ripali, ſenza accordare ai medeſimi quelle dilazioni, che ſono permeſſe in altri tribunali. Si eſtende la giuriſdizione del Camarlingo tanto nel civile, che nel criminale ſopra le perſone de' baſtimenti non

ſolo avventizj, ma di qualunque ſorte, e loro liti, e differenze per mercanzie, coſe di mare, e ſuo eſercizio, e le perſone contraenti con loro. In queſta materia le bolle pontifizie danno tali facoltà al Camarlingo, e parlano amplamente, e ſenza veruna reſtrizione, come ſi puo vedere nella coſtituzione *Nuper* di Clemente VII., nella *Cum nobis* di Paolo III., e nella *Cupientes* di Pio IV., e riſulta ancora dalli ſtatuti Ripali.

Non ha mancato però, chi abbia voluto reſtringere queſta ampla giuriſdizione del Camarlingo alle liti fondate ſolamente ſopra caſi accaduti quì. Ma le coſtituzioni apoſtoliche certamente non parlano in queſta maniera; perlochè fu tacciato di cattivo interprete delle intenzioni pontifizie chiaramente eſpreſſe in contrario. Il Cardinal de Luca uomo accreditato preſſo tutti i letterati del mondo deciſe, e con ragione ſecondo le intenzioni pontifizie non appartenere alla giuriſdizione del Camarlingo una cauſa tra due Ebrei a motivo di un contratto fatto tra di loro nell'Iſola di Creta: ma ricorſe a ſolidi principj di non aver che fare quel contratto colle coſe di mare, e ſuo eſercizio: Perchè dunque non ricorſe alla moderna, quanto generale, altrettanto frivola, e mal fondata interpretazione, potendo così sbrigare la queſtione in due parole, dicendo, che il contratto non era ſtato fatto quì, ma nell'Iſola? Perchè ſapeva, come è vero, ed è ſtato poi ultimamente dichiarato, e ſtabilito, e ſi dirà in appreſſo

preſſo rapportando gli interi emanati decreti, che ſecondo le intenzioni pontifizie qualunque cauſa, che abbia in qualunque maniera conneſſione, o dipendenza dalle coſe del mare, e ſuo eſercizio; ſe i litiganti voranno la deciſione nei tribunali di Roma, queſta appartiene al tribunale, e giuriſdizione del Camarlingo, benchè il caſo, che dà motivo alla lite, ſia ſucceſſo nel mar Pacifico, nel mar del Sud, o pure nell'Etiopico. Onde riſulta evidentemente eſſere tanto vaſta la giuriſdizione del Camarlingo di Ripagrande, non ſolo quanto è grande la Ripa, e ſuo diſtretto dentro Roma, ma fuori ancora coll'aggiunta limitazione, quanto è vaſta la eſtenſione del mare.

CAPITOLO NONO.

Si conferma la ſuddettà giuriſdizione con alcune bolle de' Papi, e con gli ſtatuti Ripali.

NEl preſente ſecolo, che da' ſuoi veneratori vien fregiato col riſpettabile titolo di ſecolo filoſofico, nientemeno dovrebbe ſoſpettarſi ne' tanti libri, che vanno uſcendo alla luce, che l'impoſtura; non eſſendovi coſa, che più della bugìa, e della impoſtura oppongaſi all'amore della ſapienza, alla filoſofia. E pure l'eſperienza evidentemente dimoſtra non eſſer mai in verun altro ſecolo comparſa tanta quantità de' libri in

ogni materia sì zeppi, e ridondanti di falsi principj, e di vani racconti. Perchè anche questa nostra operetta non corra pericolo di essere annoverata tra i suddetti; verrò ora semplicemente trascrivendo le disposizioni Pontifizie, e Ripali, sulle quali si fonda la verità di quanto ho asserito, e si asserirà in appresso.

Primieramente Paolo Papa III. nella costituzione 4., che principia (1) *Cum nobis constet*, dopo aver confermato il motu proprio di Clemente VII., che principia *Nuper*, ordina, che nessuno di qualunque grado, ed autorità si sia, s' intrometta nelle cause criminali in Ripagrande, e suo distretto, o che abbiano in qualunque maniera la provenienza da detta Ripa, anche coll' effusione di sangue; ma che l' esecuzione di dette cause, e la cognizione di esse spetti, ed appartenga al Camarlingo. Onde il giudice de' maleficj non hà veruna autorità sopra quelli commessi in Ripagrande, e suo distretto, essendo privativa sopra di essi la giurisdizione del Camarlingo di detta Ripa nella maniera, che è privativa la giurisdizione dell' Emo Cardinal Vicario nelle cause degli Ebrei fra di loro, come dice il Fenzonio in annotat. ad Statut. Urbis cap. 10. num. 5. e 6.

Ordina in oltre, che i visitatori delle carceri non possino rilasciare, o far scarcerare qualunque carcerato per debiti Ripali senza il consenso

(1) *Bollario antico.*

so, e volontà del Camarlingo. Che nè il bargello di Roma, nè li suoi esecutori possino fare veruna esecuzione per debiti Ripali dentro di Ripa stessa, e suo distretto; e se mai fossero fatte, siano nulle, ed invalide, e li possa il Camarlingo fare scarcerare, senza pagare ne cancelli, ne catture. Ordina finalmente, che le suddette cose siano puntualmente osservate, e fatte osservare dal governatore di Roma, auditore della Camera, senatore, vicario, bargello, *& aliis quibuscumque Romanæ urbis officialibus* sotto pena di scomunica, e di mille ducati d'oro, non ostante qualunque costituzione, ed ordinazione apostolica, lo stile di palazzo, o qualunque altra cosa in contrario.

Ma parli la costituzione istessa colle sue energiche parole: *Et quod dicti officiales almæ Urbis quacumque auctoritate fungentes in causis criminalibus in dicta Ripa, & ejus districtu, in causis Ripalibus, vel in Ripis quocumque modo provenientibus, etiam cum effusione sanguinis intromittere non possint, nec valeant, sed executio dictarum causarum, & cognitio ad dominum camerarium Ripæ spectet, & pertineat. Ac etiam per visitatores carcerum aliquem pro debito Ripali incarceratum in quacumque curia Romanæ Urbis relaxari non posse nisi de consensu, & voluntate camerarii Ripæ.... Necnon executores Romanæ Urbis, & barisellus non possint aliquas executiones pro debito Ripali in ipsa, & in ejus districtu*

ctu facere; & si forsan facta fuerint, nullæ, & invalidæ sint, & existant. Ac dictis executoribus possint per dictum camerarium Ripæ de facto relaxari absque ulla solutione executionis, & carceris.

Lo stesso Papa Paolo III. nella costituzione, che principia *Cum postquam* ordina al Camarlingo *come giudice ordinario de' mercanti di Ripa*; che delle loro mercanzìe Ripali siano prontamente pagati con preferenza anche ad altri creditori, senza far caso delle moratorie, per quanto privilegiati siano i debitori, e ciò affinchè i negozianti, o siano mercanti non perdino in ricuperare i loro crediti il tempo, che potrebbono impiegare nella negoziazione con gravissimo detrimento di Roma, dandosi piena fede ai libri de' mercanti di Ripa, confrontati con quei delli sensali, senza che vi sia luogo all'appellazione di due sentenze conformi in questa materia, cioè del Camarlingo, e di monsignor Presidente delle Ripe *etiam ad nos, & sedem Apostolicam*.

Dalle sentenze del Camarlingo anche confermate da monsignor Presidente delle Ripe ad onta di una dichiarazione Pontifizia così patente pare, che si ametta ulterior ricorso: ma spiegando il mio sentimento, dico che questo è più tosto un abuso, ed una trascuragine de' passati Camarlinghi per i proprj diritti, e giurisdizione. Verò è, che Innocenzo VIII. accordò l'appellazione alla Camera Apostolica nella costituzione 12. (1) *Quoniam*,

(1) *Bollario antico*.

niam, come anche Leone X. nella 42. *Dudum*, ma essendo quella di Paolo III., che niega l'appellazione, più moderna, si può credere con ragione più tosto revocatoria di quelle in questo punto; ed in pieno vigore, finchè non si faccia vedere un'altra costituzione pontifizia più moderna revocatoria di quella di Paolo III. in questa materia, la quale certamente non si dà. Questo è il mio sentimento confermato coll'efficace riflessione, che Paolo V., e Benedetto XIV. nelle loro riforme de' tribunali niente innovarono in questo punto della giurisdizione del Camarlingo.

Pio Papa IV. conforme in tutto ai giusti, e sopra espressi motivi, e sentimenti de' suoi predecessori nella costituzione 25. che principia *Cupientes pro communi*, conferma amplamente la giurisdizione al giudice delle Ripe, cioè al Camarlingo, dichiarando, che il detto Camarlingo, è il giudice delle cause della mercatura di Ripa in prima istanza, e che deve giudicare secondo la forma delli statuti di Ripa le cause criminali *usque ad ultimum supplicium inclusivè*; benchè questa facoltà sia stata poi limitata dai riformatori deputati dal Papa *usque ad sanguinis effusionem exclusivè*, il che molto pregiudicando alla giurisdizione suddetta, fu perciò di parere il Senato, che il magistrato, ed altri gentiluomini, a nome del Popolo Romano avessero fatto ricorso a detti riformatori, e al Papa, e procurato, che venisse conservata la giurisdizione di dett'uffizio in quel sta-

ſtato, che ab immemorabili ſi trovava, come ſi coſta dal documento, che ſi rapporta nell' appendice num. 1.

Sono tanto eſpreſſive le parole, che non poſſo diſpenſarmi di rapportarle quì per eſtenſo. Ecco come parla il prelodato Pontefice: *& ſimili motu proprio volumus, quod omnes cauſæ mixtæ, & criminales incluſivè uſque ad ultimum ſupplicium pro omnibus exceſſibus, delictis, homicidiis in dicta Ripa perpetratis, tam in mari, quam in dicta Ripa, & ejus diſtrictu, & pertinentiis, & quocumque locorum in mari,...* (Si oſservi bene la generalità, ed eſtenſione di queſta parola) *cognoſcantur per camerarium dictæ Ripæ. & debito fine terminentur, & incidenter contra quoſcumque facinoroſos homines, & nautas habeat merum, & mixtum imperium, animadverſionem, & gladii poteſtatem, prout olim habuit, & impræſentiarum habet, quam poteſtatem confirmamus, & quatenus opus ſit, dicto Camerario Ripæ,... concedimus.*

Bene informato di queſte pontifizie dichiarazioni, credetti, che diverſi caſi accaduti di freſco foſſero in quelle compreſi, e che ad eſſi ancora ſi ſtendeſſe la giuriſdizione del Camarlingo: onde benchè alcuni voleſſero introdurre il giudizio in altri tribunali, procurai, che il mio fiſcale, ed aſſeſſore faceſſero le loro proteſte, e giuſte difeſe; onde in tutti riportammo decreti favorevoli alla noſtra giuriſdizione. Spero, che non ſarà diſca-

discaro a' lettori, se li riporteremo quì per esteso, per maggiore, e più fresca conferma della suddetta giurisdizione.

Il primo caso fu a motivo di una avarea tra il padron de Luca, e Giovanni Gravier librajo Francese. Pretendeva costui introdurre il giudizio nel tribunale dell' A. C.; ma fu rimessa la causa al suo privativo tribunale del Camarlingo di Ripagrande, come apparisce dal seguente decreto dell' eminentissimo Cardinal Pro-Uditore di sua Santità.

Die 30. Julii 1776.
Emo, & Rmo D. Card. Pro-Aud. SSmi.
Vagnolini.

Citetur D. Jo: Baptista Ciabatta ex adverso principalis assertus D. Joannis Gravier exadverso principalis ad dicendum contra memoriale cum rescripto SSmi, & juxta illius formam declarari, prævia confirmatione decreti Signaturæ Justitiæ Præfecti Met causam, de qua agitur, spectare, & quatenus opus sit, remitti ad Camerarium Ripæ magnæ, sive illius Assessorem; & decretum &c. ad primam diem. Instante D. Francisco de Isca &c. Relatione facta, comparuit D. Franciscus Felix Oddi procurator, petiit ut supra. Ex tunc Emus D. remisit causam ad D. Camerarium Ripæ magnæ, & mandavit supersederi per tres, & amplius, parte præsente.

Diede motivo al secondo caso l'arresto d'una nave fatto in Ripagrande. Si pretendeva dunque di

avocare la causa principiata già nel tribunale del Camarlingo a quello di monsignor Illmo, e Rmo Tesoriere, ma fu rigettata simile istanza. Ecco il decreto emanato dal Cardinal Pro-Uditore suddetto.

Die 27. Novembris 1776.
Emo, & Rmo D. Card. Pro-Aud. SSmi. Vagnolini.

Citentur infrascripti ex adverso principales, ac alias omni &c. ad videndum, prævia repositione a decreto R. P. D. Auditoris Signaturæ Justitiæ, & R. P. D. Decani Cameræ, ac circumscriptione actorum gestorum coram D. assessore Camerarij Ripæ magnæ per acta Laurenti. Super prætensa emendatione damnorum in vim arrestationis navis, declarari causam spectare ad R. P. D. Thesaurarium, & interim sibi inhiberi, & decretum &c. ad primam diem. Instante D. Francisco Ostini principali sive &c.

D. Jacobus Magalotti ex adverso principalis assertus D. patroni Dominici de Guido; D. Alexander Bruni ex adverso principalis assertus domini Michaelis Piantanida ex adverso principalis assertus.

Relatione facta, comparuit D. Franciscus de Martinis, petiit ut supra.

Ex tunc Emus D. rejecit instantiam, & mandavit, supersederi per tres, & amplius, partibus præsentibus.

Pas-

Passiamo ora dalle costituzioni pontifizie, alli statuti Ripali. Questi fatti per il buon ordine, e regolamento del tribunale del Camarlingo sono anche degni della comune venerazione per la loro antichità, essendo ormai passati più di tre, secoli, da che furono fatti per ordine del gran Pontefice Pio II., come costa dall'annesso seguente, documento esistente nel principio de' suddetti statuti, il quale dice così: *A gloria, laude, e riverenza dell' Onnipotente Iddio, e della sua gloriosissima Madre Vergine Maria, delli gloriosissimi, e beati Apostoli Pietro, e Paolo, e tutta la corte celestiale, stato prospero, tranquillo, e felice, onore, ed augmento del Santissimo in Cristo Padre, e Signor nostro Pio per la divina provvidenza Papa Secondo, della Santa Madre Chiesa, e dell'Inclito Popolo Romano. Questi sono tutti li Capitoli, statuti, ed ordinamenti di Ripa, e Ripetta, del porto de Ripa Romea della santa città de Roma fatti, ordinati, e reformati de comandamento, e volontà della sua Santità dell'anno di nostro Signore* 1482. *nel pontificato della prefata Santità anno ejus sexto.*

Col passar poi del tempo, e pel continuo adoperarlo essendosi ridotto in pessimo stato il libro contenente i suddetti statuti, fu ordinata una copia de' medesimi a tempo di Clemente IX., la quale fatta in pergamena presentemente si conserva. Costa anche la verità di questo fatto da ciò, che si legge nel principio di detta co-

pia, che è del ſeguente tenore: *Ritrovandoſi il libro delli ſtatuti di Ripa per la ſua antichità in tal ſtato, che per il continuo adoperarlo rendendoſi inutile; ſarebbe di graviſſimo danno a tutta l' univerſità de' mercanti, li ſignori uffiziali pro tempore ordinarono la preſente copia per conſervazione dell' originale, regnando la Santità di Clemente IX Sommo Pontefice, l'Eminentiſſimo Cardinal Antonio Barberino Camarlingo, l'Illuſtriſſimo monſignor Ginnetti Preſidente, e l' Illuſtriſſimo Signor Ugo Maffei Camarlingo. Queſto dì primo Febraro* 1668.

Queſti ſtatuti dunque fatti, come diſſi, per il buon ordine, e regolamento del tribunale del Camarlingo di Ripagrande, e confermati da' Papi, i quali ne vogliono la fedele oſſervanza, e che ſi giuri dallo ſteſſo Camarlingo nell' atto medeſimo, che piglia poſſeſſo della carica, gli confermano la ſuddetta autorità, ed ampla giuriſdizione.

Al capitolo 34. de' medeſimi ſi dà al Camarlingo la facoltà di potere conoſcere, e terminare ſommariamente tutte le liti, e controverſie *tanto infra naviganti, quanto infra mercanti, ovvero cittadini, o qualunque perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione, e qualità ſe ſiano eccleſiaſtiche, e ſecolari per cagione dell'arte di mare, e ſuo eſercizio, e anche mercanzie della detta Ripa, ed anche delle coſe emergenti, e conneſſe da eſſe ..... Non oſtante co-*

costituzione apostolica, *legge imperiale*, *statuti municipali di Roma*, *privilegj*, *ed immunità a tali persone concesse*. Se poi occorresse qual che controversia, per la di cui decisione, oltre la scienza legale fosse necessario sentire il parere de' mercanti, ordinano gli statuti al capitolo 35., che si consultino uno, o due de' mercanti di buona, ed onesta conversazione.

Al capitolo 36. si ordina, che dalle sentenze, e decisioni del Camarlingo (s'intende sempre confermate dal Presidente delle Ripe secondo la costituzione allegata di Paolo III.) *non sene appelli davanti al Capitano delle appellazioni*, *Auditor della Camera*, *ne ad alcun altro giudice competente alla pena di cinquanta ducati d'oro.... senza remission alcuna*: *e questo si fa*, *acciocchè li detti prenominati per conseguir giustizia non li bisogni per diverse corti discorrere*.

Al capitolo 37. si dice, che per cagione di mercanzie di Ripa, arte di mare, e suo esercizio nessuno possa essere convenuto, ne costretto avanti ad altro tribunale di Roma ecclesiastico, o secolare, ma solamente davanti al Camarlingo. Al capitolo 38. si concede al Camarlingo la facoltà di poter inquirere sopra tutti, e singoli malefizj, eccessi, e delitti commessi in Ripagrande, e suo distretto, e punirli con discrezione secondo la qualità della persona delinquente, e la gravità de' delitti. Tralascio mol-

molte altre cose, bastando le suddette per far vedere le nostre asserzioni non solamente ben fondate nelle bolle, e costituzioni pontifizie, ma coerenti in tutto alli statuti Ripali.

CAPITOLO DECIMO

Si esamina un dubbio sopra la giurisdizione del Camarlingo.

CHiunque sappia non potersi da mercanti venturieri mettere in commercio le merci senza la previa formale licenza del Camarlingo, s'indurrà facilmente a credere, che sia in libertà del Camarlingo l'accordarla, o no, a misura del merito, o demerito delle merci, massimamente se di comestibili: e cio, per mio avviso, crederebbe per doppio motivo ragionevolissimo. Primo, per la licenza*, che rigorosamente, e sotto non leggieri pene richiedesi per lo sbarco, e vendita: Secondo, per la parola *assaggio*, *o mostra*, con la quale i statuti, e gli editti esprimono ciò, che i mercanti venturieri sono obbligati di presentare al Camarlingo, prima di ottenerne la licenza. Dall'altra parte, per quanto abbiane io cercato, non mi è riuscito di risapere, almen con certezza, se qualche Camarlingo abbia mai negato la licenza di sbarcare, e vendere comestibili, perchè di cattiva qualità.

Nien-

Nientedimeno, ponderato il merito della cosa in se stessa, pare che debba conchiudersi potere il Camarlingo negare la licenza, qualunque volta trovi li comestibili di cattiva qualià, e nocevoli alla sanità de compratori: ed a questa opinione mi attengo per li due sopra accennati motivi, i quali, se si considerino seriamente, troverannosi efficacissimi per ridurre chiunque ad abbracciare il mio sentimento. Ne osta il non trovarsi, almen con certezza, ciò pratticato da Camarlinghi; perchè questa desuetudine può attribuirsi alla mancanza in essi di tutt'altro, che di giurisdizione. Ne il fatto de particolari uffiziali può formare stato in pregiudizio dell'uffizio, e contro le sovrane disposizioni del Principe.

Il bene della pubblica sanità, che esser deve sommamente a cuore del Principe, e delle Città, aggiunge un peso, ed efficacia particolare alli due surriferiti motivi; e dissipa ogni ombra di dubbiezza, che per avventura paresse sopra ciò rimanere. In altre cose il Principe può farla da padrone, ma in ciò, che concerne la sanità de' sudditi, dee farla da padre. Di quante, e quante desolatrici epidemie state in altri tempi venne creduta cagione maligna la rea qualità di comestibili messi in commercio!

Ho parlato più volte con una persona, la quale in una città situata tra le Alpi fu spettatrice della morte di assai persone, e di alcuna tra

tra esse di assai distinta condizione, accaggionandosene universalmente alcuni barili di salmone per la quaresima là spediti da mercanti Ebrei. Se a carico fosse del Camarlingo il negare la licenza per lo spaccio di merci cattive, o il rivocarla, qualora men buone fossero dell'assaggio, castigando allo stesso tempo i frodolenti mercanti; non troverebbonsi altri tribunali nella necessità di vegliare sù di si fatti comestibili forestieri, particolarmente di pesci sott'oglio, o salati, o marinati: ne questi, o per incuria degli immediati ministri subalterni, o per malizia di spacciatori, sfuggendo le provide attenzioni de tribunali, inonderebbero talora la città a gravissimo danno della sanità del popol minuto, il quale in comprando i comestibili, suole ordinariamente badare al minor prezzo: e comperati incautamente che gli abbia, buoni, o rei che li trovi, tali quali per necessità se li tranguggia.

CAPITOLO UNDECIMO

Da chi eleggasi il Camarlingo, e altre notizie appartenenti al Camarlingato.

NOn mi è riuscito di trovare ne il tempo preciso, ne da chi fu istituito l'uffizio di Camarlingo. Trovo bensì questo uffizio, e questo tribunale nominato già da quattro secoli;

li; e molte, e forti congetture, che m'inclinano a credere, che fosse istituito dal Popolo Romano. Il certo si è, che nel pontificato di Leone X. essendo insorta lite acerrima tra il Popolo Romano, il corpo de' mercanti di Ripa, ed un'altra società di diecisette persone, pretendendo ognuna delle suddette tre parti, che a se privativamente appartenesse la nomina del Camarlingo, ebbe questa poi fine per via di concordato l'anno 1517; come costa dall'istromento di concordia seguita tra il Popolo Romano, e i consoli, e mercanti di Ripa, che si rapporta nell'Appendice num. 2.

La sostanza del concordato, lasciata in grazia della brevità tutte le molte formalità, che dovevano in questa circostanza pratticarsi, consisteva nelle seguenti cose. Ad istanza de' Consoli de' mercanti di Ripa, e di tre difensori a questo fine portatisi in Campidoglio; i Conservatori da tutti i rioni di Roma sceglievano sessanta gentiluomini stimati idonei alla carica di Camarlingo, e ne davano la lista alli suddetti Consoli, i quali alli sessanta potevano aggiungere altri cinque, o sei a loro beneplacito. Dopo alcuni giorni, e dopo altre formalità dieci mercanti de' più accreditati a ciò eletti insieme con li due Consoli, e i tre difensori invitatovi il Cherico di Camera Presidente delle Ripe (la cui presenza non era peraltro necessaria) in una delle Chiese di Roma a questo effetto prescelta,

a por-

a porte chiuſe, e dopo avere innanzi al Crocifiſſo, e nelle mani del notajo di Ripa dato il giuramento di tener ſegreto quanto ivi ſarebbeſi fatto, e detto, per via di pallottazione riducevano il numero di ſeſſanta, o ſeſſanta ſei gentiluomini a ſoli ſedici. Chiuſi i nomi di queſti ſedici in una borſa di cuoio ſigillata, i Conſoli, e difenſori andavan ſubito in Campidoglio a portarla alli Conſervatori, e quivi ponevaſi in caſſetta ſerrata a tre chiavi, una delle quali ritenevaſi dal Conſole de' mercanti più antico, l'altra dal Priore de' Caporioni, e la terza finalmente dal primo Conſervatore. La caſſetta poi ſi depoſitava nella ſagreſtia di Araceli.

Avvicinatoſi poſcia il tempo di nominare il nuovo Camarlingo, due giorni prima i Conſoli, e i difenſori andavano in Campidoglio, ed ivi inſieme co' Conſervatori, col Priore de' Caporioni, con lo Scriba Senatus, e col notajo di Ripa, chiuſi in una camera, mandavano per là caſſetta in Araceli: quale recata, e datoſi il giuramento a tutti di non rivelare ciò, che ſi faceva, e diceva in quell'ora, ed in quel luogo; prima il Conſervatore, poſcia il Priore, e finalmente il Conſole de' mercanti, aperta con le reſpettive loro chiavi la caſſetta, e poi la borſa, il primo Conſervatore prendeva una pallotta, ed apertala, leggeva il nome eſtratto, che ſubito veniva dal notajo ſcritto nel ſolito libro colla ſeguente formola: *Hodie die.... fuit extra-*

tractus in Camerarium Ripæ N. N. Indi estraeva una seconda pallotta, ed osservavasi lo stile medesimo usato nell'estrazione della prima. Ciò fatto, chiuse nuovamente la borsa, e la cassetta, come sopra, e riposte al solito luogo, e stesasi dal notajo la fede dell'estrazione de' due, li Consoli co' difensori la portavano al Presidente di Ripa in piena Camera, dalla qnale uno de' due veniva dichiarato Camarlingo. Benchè le suddette formalità presentemente non si prattichino nell'elezione del Camarlingo, ho giudicato nientedimeno di qui esporle, affinchè da esse si raccolga la cautela, con cui procedevasi all'elezione del Camarlingo, e per conseguenza la stima, e la gelosia, nella quale era tenuta questa carica.

Presentemente l'elezione del Camarlingo dipende dalla sovrana volontà del Pontefice; dal quale viene essa fatta per l'organo del Segretario di Stato. Eletto ch'egli è il Camarlingo, ne viene dalla Segretaria di Stato con suo biglietto participata la notizia alli Conservatori di Roma in Campidoglio. Ecco la formola: *Restando confermati per altri tre mesi i signori Conservatori di Roma, e per altri tre mesi i signori Caporioni del Popolo Romano; e venendo surrogati nelli respettivi posti de' Maestri Giustizieri il signor N. N., ed il signor N. N. ed il Signor N. N. nella carica di Camarlingo di Ripa, se ne reca il riscontro alli medesimi si-*

gnori Conservatori di Roma per loro intelligenza.

Avutasi questa notizia dalli Conservatori, il Fiscale di Campidoglio con suo biglietto la comunica all'eletto Camarlingo. Ecco il tenore di esso: *Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di destinare V. S. Illma per Camarlingo di Ripa nel futuro anno ...., il Fiscale di Campidoglio nel recarlene questa riverente notizia, si rassegna con piena stima &c.*

Questi nella suddetta legittima guisa avisato della sua elezione, nomina l'assessore, ed il fiscale del suo tribunale, e loro ne spedisce la patente. Ecco quella dell'assessore. *Cum æquum, ac necessarium sit, publicique boni summopere intersit, ut in nostro Ripæ magnæ Tribunali pro faciliori causarum cursu de optimo Assessore, seu Judice provideatur; Nos ad munus Camerarii Ripæ magnæ a munificentissimo, ac gloriosissimo Papa N. N. feliciter regnante per organum Emi, ac Rmi Dñi Cardinalis N. N. ab ejusdem SSmi secretis, evecti; Nos, inquam, qui Dñi N. N. morum probitatem, in legalibus negociis agendis dexteritatem optime perspectam habemus, ut eumdem in Assessorem, seu Judicem dicti nostri Tribunalis eligamus, ultro adducti sumus, eidem concedendo (absque alio tamen per nos Camerarium assignando honorario) omnes, & singulas prærogativas, facultates, & emolumenta, quibus omnes alii Assessores antehac fruiti, ac*

ac potiti sunt. Quare volumus, ut ab omnibus ut talis admittatur, & habeatur sub pœnis ordinariis violatæ jurisdictionis, & aliis ad arbitrium nostrum infligendis. In quorum fidem præsentem dedimus manu nostra subscriptam, sigillo nosto munitam, ac in acta Officii dicti nostri Tribunalis relatam. Dello stesso tenore è la patente del fiscale colla sola mutazione del titolo di assessore in quello di procuratore fiscale. Nomina parimente il bargello, e gli spedisce la sua patente.

Frattanto dal Camarlingo suo antecessore riceve il libro, nel quale si contengono le ordinazioni Ripali, e le Bolle Pontifizie appartenenti all'uffizio del Camarlingato. Questo libro è antico, scritto a mano, ed in pergamena. Arrivato poscia il giorno appuntato, qualora sia stato eletto contemporaneamente alli Conservatori, presta insieme con essi il giuramento avanti il Papa, andando a tal fine tutti in corpo a palazzo. Se poi la di lui elezione seguì in altro tempo, il presta avanti l'Emo Camarlingo. Il notajo, che roga quest'atto, e uno de' segretarj di Camera chiamato il Mensario.

Venuto parimente il giorno destinato, prende egli il possesso del Camarlingato colle seguenti formalità. In una camera della casa detta del Consolato a Ripagrande alla presenza particolarmente de' mercanti di Ripa, che a questo fine intervengono, postisi a sedere monsignor Pre-

Presidente delle Ripe a destra, ed il nuovo Camarlingo a sinistra, intervenendovi anche l'assessore, interpongono simultaneamente decreti alle citazioni, e fanno altri atti dinotanti possesso, ed autorità. Della quale cosa, siccome ancora de' mercanti intervenuti se ne roga pubblico istromento in questa forma:

Die . . . Mensis . . . . Anni . . . .

Congregati in solito Consulatu Ripæ magnæ omnes infrascripti mercatores cum interventu, & assistentia Illmi, & Rmi Dni N. N. R. C. A. Clerici, & Riparum Præsidis, necnon Illmi Dni Dni N. N. novi Camerarii Riparum, ac perillustris; & admovendum excellentis Dni N. N. *illius Assessoris ad effectum dandi dicto Illmo Dno N. N. possessionem Camerariatus prædicti*: Seguono i nomi de' mercanti intervenuti a questo possesso: *Supradictus Illmus, ac Rmus Dnus Riparum Præses Illmo Dno* N. N. *possessionem Camerariatus Officii dedit, sedens nempe dictus Illmus, ac Rmus Dnus Præses ad dexteram, & dictus Illmus Dnus Camerarius Riparum ad sinistram, ubi insimul decreta interposuerunt in citationibus per acta mei sub hodierna die reproductis; ad quæ &c., aliaque acta similem possessionem denontantia fecerunt; non solum &c., sed & omni &c. Actum Romæ in Consulatu prædicto posito ad Ripam magnam, præsentibus testibus.*

So-

Sogliono in questa occasione i mercanti di Ripagrande presentare a monsignor Presidente, ed al nuovo Camarlingo un mazzo di fiori, e fare altre dimostrazioni di riverenza, ed ossequio. Da questo giorno incomincia l'assessore a tenere pubblica udienza nell'abitazione del nuovo Camarlingo, e questi ad udire li estragiudiziali ricorsi de' mercanti, e ad accordare la licenza per lo sbarco, e spaccio delle merci in polizzino stampato, e da lui sottoscritto. Eccone il contenuto: *Si concede licenza al padrone N. N. di potere scaricare, e vendere nella Ripagrande di Roma le infrascritte robbe dal medesimo portate, cioè..... avendo consegnato di tutto il solito assaggio.*

CAPITOLO DUODECIMO

Serie cronologica de' Camarlinghi di Ripagrande.

TRovandosi la carica di Camarlingo di Ripagrande sostenuta per molti anni da riguardevolissime famiglie Romane, crederò di far piacere alle medesime col tessere una serie cronologica esatta, quanto permette l'oscurità de' tempi antichi, de' passati Camarlinghi. Per farla più autentica, ho procurato ricavarla e dal libro de' statuti Ripali, e dall'archivio Capitolino, dove religiosamente si conservano que-

sti

sti monumenti. Ne' secoli passati o per trascuraggine de' nostri maggiori, o per l'infelicità de' tempi esposti a continue mutazioni di governo, e saccheggiamenti si trova appena una serie continua di pochi anni, essendosi smarriti per le accennate cagioni gli autentici documenti: e se ne' tempi più vicini si trova qualche anno mancante nella serie de' suddetti Camarlinghi, dee credersi, che ciò provenga dall'esser stato l'antecedente confermato nell'impiego. Ciò supposto, eccone la serie fino all'anno presente:

1489	Evangelista de Rubeis. Prospero Bocaccio de Ursis. Simone de Luca.	Doganieri, e Camarlinghi di Ripa.

1495 Lorenzo di Nucciolo de Cossis.
1515 Marino de Astallis (1).
1516 Gio: Agostino Giannelli.

1516	Bernardino Palloni. Lorenzo Crescenzi.	presentati all'uffizio di Camarlingo.

1517 Pietro Paolo Veccia: Essendo Caporione esercitò interinamente l'uffizio di Camarlin-

(1) Sotto questo Camarlingo ai 4. di Ottobre fu data facoltà dal consiglio alli signori Conservatori di eleggere un ambasciatore alla S. M. di Leone X. per trattare la ricupera di alcuni vasi d'argento depositati da essi Conservatori in occasione della differenza dell'uffizio del Camarlingato di Ripa e Ripetta con i mercanti, e sopra la deliberazione del medesimo uffizio, come costa dal documento rapportato nell'Appendice num. 3.

lingo a nome del Popolo Romano, ſtante la differenza tra queſto, e li mercanti di Ripa, e Ripetta ſopra la buſsola de' Camarlinghi.

1517 { Mario Creſcenzi. / Angelo Gabrielli. } preſentati all'uffizio di Camarlingo.
1522 Criſtoforo Capizucchi (1).
1525 Rafaele Caſali.
Raimondo Capodiferro.
1530 Paolo Nari.
1533 Rafaele Caſali.
1545 Mario Domenico de Negri.
1562 Agoſtino Palloni.
Riccardo Mazatoſti.
1565 Aurelio Mattei.
1577 Giovanni Gigli.
Muzio Mattei.
1584 Coſtanzo della Porta.
1588 Arcangelo Mandoſi.
1599 Aſdrubale Mattei.
1662 Franceſco Fani.
1663 Franceſco Gottifredi.

(1) Sotto queſto Camarlingo fu preſa proviſione in Conſiglio ai 5. di Maggio per reprimere il mal vivere, e ſcandali, ed omicidj, che commettevano i Corſi in Roma: e nello ſteſſo giorno fatta la relazione in conſiglio, come il Camarlingo non poteva eſercitare il ſuo uffizio per i continui inſulti, e violenze, che gli facevano i ſuddetti Corſi, che portavano il vino, con rompere le carceri di detta curia, e liberare i carcerati, fu riſoluto di caſtigare i delinquenti, come coſta da due documenti, che ſi rapportano nell'appendice num. 4. e 5.

1664 Francesco Gottifredi.
1665 Gio: Francesco Tolomei.
1667 Francesco Gottifredi.
1668
1669 } Ugone Maffei.
1671
1672 } Curzio Boccapaduli.
1673
1674
1676 } Marchese Girolamo Melchiorri.
1677
1678 Giuseppe degl' Anibaldesi.
1679 Girolamo Varesi.
1680 Cavaliere Ciccolino Ciccolini.
1681 Isidoro Carducci.
1681 Marchese Antonio Planca Incoronati.
1683 Giuseppe degl' Annibali.
1684 Lelio Virili.
1685 Isidoro Carducci.
1686 Jacopo Gottifredi.
1687 Carlo d' Aste.
1688 Gio: Mattia Grifoni.
1689 Antonio Inghirami.
1691
1692 } Gio: Battista Gottifredi.
1693 Orazio Specchi.
1694 Francesco Paracciani.
1695 Cesare Vidaschi.
1696 Giovanni della Molara.
1697 Giuliano Capranica.
1699 Gio: Battista Casali Cocciani.

Ora-

1707 Orazio Cesare de Grassi.
1708 Conte Paolo Emilio Fiume.
1710 Ippolito Albani.
1711 Cavaliere Filippo Scarlatti.
1712 Domenico Caballini.
1713 Gio: Battista Magnoni.
1714 Maurizio d'Aste.
1715 Clemente Cosmo Albani.
1716 Pietro Paolo Eustachj.
1717 Liberale Nicolai.
1718 Marchese Gio: Taddeo Canale.
1720 Gio: Lorenzo Bernini.
1721
1722 } Conte Giuseppe Monsignani.
1723 Marchese ...... Olgiati.
1724 Conte Girolamo Dandini.
1726 Conte Nicolò Maria Santelli.
1727 Carlo Tomassi.
1728 Conte Rutilio Vidaschi.
1729 Gio: Antonio della Torre.
1730 Marchese Didaco Andosilla.
1731 Luc'Antonio Cicciaporci.
1732 Francesco Albani.
1733 Luc'Antonio Cicciaporci.
1734 Gaetano Zasi.
1735 Conte Benedetto Manzoni.
1736 Conte Gio: Lorenzo Bernini.
1737 Conte Jacopo Troglioni.
1738 Conte Carlo Felice Olignani.
1739 Michele Narici.

1740 Conte Lodovico Simonetti.
1741 Baron Gio: Battifta Canfacchi.
1742 Filippo Sottermanni.
1743 Conte Filippo Fontana.
1744 Michele Narici.
1745 Marchefe Roberto Lafcaris.
1746 Conte Angelo Scotti.
1747 Angelo Taddei.
1748 Filippo Sottermanni.
1749 Conte Filippo Rocchi.
1750 Paolo Borgogelli.
1751 Conte Angelo Scotti.
1753 Filippo Lelli.
1754 Conte Angelo Lucantonio Valentini.
1755 Conte Angelo Scotti.
1756 Giufeppe Viarizj de Lefegno Commendatore dell'Ordine de' SS.Maurizio, e Lazaro.
1757 Filippo Sottermanni.
1758 Conte Carlo Tommafi.
1759
1760 Conte Francefco Scotti.
1761
1762 Francefco Pifcitelli.
1763 Troilo Boncompagni.
1764
1765
1766
1767 Conte Francefco Scotti.
1768
1769
1770

Mar-

1771 Marcello Sandri.
1772 Conte Bernardino Bernardinì.
1773 Franceſco Piſcitelli.
1774 } Ottavio Pampinoni.
1775
1776 } Conte Gaſpare Calzamiglia.
1777

CAPITOLO ULTIMO

Qual ſia più conducente al fine preteſo, ſe l'annuale, o la perpetua durazione del Camarlingo nell'uffizio: e concluſione dell'opera.

L'occaſione di entrare io nell'eſame di queſto dubbio, l'ebbi da un diſcorſo familiare, a cui per caſo mi trovai preſente, tra due perſone aſsennate, e deſideroſe del pubblico bene. Diceva l'una eſsere il tempo di un ſolo anno ſtabilito alla durazione nell'uffizio di Camarlingo troppo più breve del biſogno. Primieramente, col finire di un anno, terminando il Camarlingo il ſuo uffizio, viene a laſciarlo, quando appunto per la prattica notizia nel decorſo dell'anno acquiſtatane, ſi era poſto in iſtato di cominciare a ben'eſercitarlo. Quindi queſta carica ordinariamente amminiſtraſi da un novizio nel meſtiere, e quaſi mai da chi ſiane,

ne, baſtevolmente almeno, informato. Secondariamente, il Camarlingo, che riflette alla ſua breve durazione nell'uffizio, è troppo connaturale, che non voglia, come ſuol dirſi, ſceſe di teſta, e che ſol penſi a campare, e ad approfittarſi per quell'anno dell'impiego. L'eroico diſintereſse, il ſincero patriotico zelo, e l'ardente amore pel bene della ſocietà eſsere ad ogni momento lo ſpecioſo ſoggetto delle noſtre orecchie; ma non altresì il prattico oggetto degl' occhi noſtri.

All'eſpoſte ragioni riſpoſe l'altra perſona brevemente, ed in aria di chi crede toccare il punto: non doverſi dubitare, ſe convenga, ed utile ſia ciò, che conveniente, ed utile fu riconoſciuto dalla ſovrana illuminata autorità. Un anno eſsere ſtato creduto baſtevole, ed un anno dover baſtare. Eſsere in oltre coſa certamente ridicola il credere tempo troppo breve per un Camarlingo di Ripagrande il corſo di un anno creduto già da que' ſapientiſſimi Romani tempo baſtevole ad un Conſole per ben reggere quella vaſta Repubblica, e per imprendere, e terminare e in guerra, e in pace importantiſſimi affari.

Piano, amico, riſpoſe l'altra perſona, che queſte voſtre ragioni niente concludono. La ſovrana illuminata autorità, che tanto decantate, credette nel principio baſtevole il corſo di ſei meſi nella carica di Camarlingo; ma poi mutò

la

la presa risoluzione, prolungando detto tempo fino ad un anno. Perchè dunque la medesima per le addotte ragioni, ed altre da prodursi, non potrebbe credere necessario un tempo indefinito per il più esatto esercizio della carica di Camarlingo? Che se un anno fu creduto bastevole per un Console nel governo della Romana Repubblica, non per questo si può tirare la conseguenza al caso nostro.

Al Consolato di legge ordinaria salivano soltanto persone vissute da più anni nel Senato, ed in altre cariche principali, e nientemeno de' Consoli attuali, intese de' pubblici affari, e pienamente fornite de' lumi necessarj per la pace, e per la guerra: quindi sin dal primo giorne della nuova loro dignità erano in istato senza necessità di previo noviziato (benchè, a vero dire, ne anche lor' questo mancasse dopo la loro designazione) di bene amministrarla. Non è però in questo stato il Camarlingo nel principio del suo Camarlingato.

Supponghiamo, che lo scelto a Camarlingo porti alla carica tutta la possibile buona intenzione; non può nientedimeno negarsi, che prima di essere in istato di essere istrutto nell'esercizio del nuovo suo impiego, non siangli necessari e tempo, ed esperienza. Ha egli ordinariamente da fare con gente forastiera, e la più parte di essa, rozza, non sincera, e che ad altro non pensa che al proprio interesse. Dalla esperienza deve egli in

in gran parte aſpettare i neceſsari lumi. Li ha appena acquiſtati, che, o eſsendo l'anno ſcaduto, o ſtando per ſcadere, trovaſi obbligato di raſsegnare la carica al ſuo ſucceſsore, cioè ad un altro, che dovrà trovarſi nella medeſima neceſſità di far anche egli il ſuo noviziato, e così ſucceſſivamente. Onde non ſi ricava mai da queſta carica quel frutto, e quel vantaggio, che ſi potrebbe ſicuramente ricavare, ſe foſse di più lunga durata.

Così ragionando queſte due perſone, ſenza che neſsuna voleſse deporre il proprio ſentimento, o ſi daſse per vinta, in fine ſi rivoltarono tuttedue verſo di me, e mi eleſsero per giudice della loro controverſia, obbligandoſi di ſtare al mio parere. Procurai di ſcuſarmi, e per non diſguſtare ne l'uno, ne l'altro; e perchè eſsendo io al preſente Camarlingo, non credeſſero, che parlaſſi per paſſione a favor mio. Ma non mi giovò: raddoppiarono le loro iſtanze col dire, che eſsendo io il Camarlingo, ed avendo la paſta in mano, neſsuno meglio di me averebbe potuto maneggiarla, e trattare la materia: onde cedendo alle loro iſtanti preghiere, gli dichiarai il mio ſentimento in queſta maniera.

Primieramente, diſſi, per gli intereſſi della Camera ſarebbe utiliſſima la perpetuità del Camarlingo nella ſua carica, perchè in queſta maniera potrebbe vigoroſamente opporſi, e rimediare diverſe fraudi, che giornalmente ſi comet-

mettono. Arrivarà, gli dissi, in Ripagrande una barca v.g. di limoni, o di lustrati. Di questi i migliori, ed i più scelti vengono nascosti, e si trafugano la notte. Il signore dell'arte, come dicono, che deve mettere il prezzo secondo la bontà della robba, trovando solamente questa d'infima qualità, assegna un prezzo bassissimo, e come robba sì fatta paga anche poca dogana.

Di quì, cari amici, sappiate, che ne risultano due gravissimi pregiudizi all'erario del Principe. Il primo; di tutta quella robba, che viene nascosta, e la notte si trafuga, non si paga affatto dogana: il secondo; che quella stessa robba, che si trova, per essere di cattiva, o infima qualità, paga pochissima dogana; quando al contrario tutta insieme, se formasse un corpo unito, passarebbe giustamente per robba di non tanta vile qualità; e come tale pagarebbe un terzo di più al Principe di dogana.

Sono queste verità incontrastabili, e che non fuggono la capacità di un Camarlingo accorto; ma non essendo perpetua la sua carica, e dovendo dismettersi dall'impiego allora, quando è arrivato a scuoprire le differenti usate arti, per deludere la dogana del Principe: è difficile, che voglia addossarsi l'odiosità di molte persone, che per questa ragione se ne disgustarebbono. Se fosse adunque la carica perpetua, il Camarlingo o non si curarebbe di quella specie di odiosità, che gli produrrebbe il suo giu-

ſto, e vigilante zelo per li diritti del Principe, o non averebbe paura d'incorrerla, potendo trovare un compenſo tale, che ridondaſſe in maggior vantaggio de' padroni di barche l'intero pagamento delle dogane dovute al Principe.

E quale mai ſarebbe queſto, ricercarono tutte due con anſietà? Queſto ſarebbe gli riſpoſi, che il Principe levaſſe un grande abuſo da lungo tempo introdotto del pagarſi tanti aſſaggi a differenti perſone da' padroni delle barche approdate in Ripagrande. Portano l'aſſaggio al Conſole della loro nazione, ed è ben di dovere per l'attenzione, e cura particolare, che egli ha de' medeſimi, e per i gran vantaggi, che loro procura. Portano l'aſſaggio al Camarlingo di Ripa, e queſto è giuſtiſſimo, e conforme alli ſtatuti Ripali, e chiaramente eſpreſſo nei differenti, e ſopra accennati bandi del 43., e 59. Ma perchè pagare tanti altri aſſaggi fin' al numero di ventiquattro, come confeſſano, gli ſteſſi padroni di barche con grave pregiudizio di eſſi?

Qui ambedue reſtarono veramente ſtupefatti, quaſi aveſſero inteſo da bocca mia coſa impoſſibile. Ma tanto è, ſeguitai a dirgli: E quindi riſulta, che coloro gravati da tanti aſſaggi indebitamente pagati, per poterſi rinfrancare in qualche maniera, naſcondono, e trafugano i migliori effetti, e non pagano di eſſi al Principe la dovuta, ed impoſta dogana, ne delle reſtan-
ti

ti la proporzionata, e corrispondente a tutto un corpo di merci di buona qualità. E chi sà, che qualche volta quelle stesse persone, che hanno l'assaggio, contente di esso non diano mano, o almeno tutto il comodo al trafugamento delle merci, ed al defraudamento della dogana del Principe? Ne sono queste bagatelle, su cui si debba passar sopra, ascendendo sempre a qualche migliajo di scudi in capo all'anno la defraudata somma, perchè quelche ho detto di un sol genere di merci si deve intendere e de' vini, e di tutte l'altre, che vengono alla Ripa.

Altri per altro verso, essendo venturieri, si accordano con qualche mercante, e fingono di portare alla Ripa robba tutta commissionata, il che succede in questa maniera. Tutti i padroni di nave, allor quando giungono a Capo di Rame, ove sono interrogati da quel ministro, se la mercanzia è propria, o commissionata, questi per i loro fini falsamente suppongono al sopradetto ministro, che la mercanzia, quale portano alla Ripa, è commissionata denominando per commissionante ora uno, ora un' altro de' mercanti della medesima Ripa, i quali alcuna volta garantiscono detti padroni, facendoli goder ingiustamente in questa maniera il respiro de' quattro mesi di tempo al pagamento della dogana graziosamente accordato dai sommi Pontefici ai soli mercanti di Roma, i quali in contracambio di tal grazia per lo spazio de' sud-

detti quattro mesi commerciano il denajo della dogana, che all'arrivo del venturiere finto portatore di robba commissionata doveva pagarsi al Principe prontamente . Queste sono le frodi più frequenti, che un accorto Camarlingo, essendo perpetuo potrebbe facilmente rimediare con gran vantaggio del pubblico, facendo crescere sempre più l'abbondanza in Roma. Questo punto della grascia, ed abbondanza è troppo interessante, e che solamente dipende a mio giudizio dalla perpetuità del Camarlingo nella sua carica. Statemi attenti, che ve lo farò vedere, e toccare con mani.

Per incoraggire quelli, i quali con pericolo della loro vita, o di una dura schiavitù in man' de Turchi portano a Roma la grascia, e con vantaggio universale del povero, e del ricco la fanno abbondare di quei generi, de' quali in se stessa scarseggia, (che non serve lusingarsi, disse bene il Poeta: *non omnis fert omnia tellus*); bisogna fargli avere quì un protettore, che per la giustizia, ed equità gli garantisca, e così possino prontamente ricuperare il prezzo delle loro merci vendute a tenore de' contratti fatti: per la qual cosa nessuna persona è più propria, nessuna più a portata del Camarlingo di Ripagrande.

Se coloro potessero ricorrere, o al Cardinal Camarlingo, o al Presidente delle Ripe; non dubito, che gli verrebbe fatta prontamente giusti-

ſtizia: ma non hanno l'ardire quei meſchini di alzare tanto sù il volo. Se poteſſero girare quei ſignori le ſpiaggie di Ripagrande, le coſe andrebbono bene: ma non eſſendoci in queſto il loro decoro, e fidati ſopra la perſona dell'annuo Camarlingo, credono con qualche fondamento, che non ſi faccia torto a neſſuno; ma non è ſempre così. Un annuo Camarlingo attende primieramente a non eſſere defraudato de' ſuoi emolumenti; e ſe poi ſuccede qualche caſo, nel quale a faccia ſcoperta, e per ragion del ſuo impiego dovrebbe ajutare quei, che portano a Roma la graſcia per ſempre più incoraggirli; conſiderando, che il ſuo impiego ſtà per finire, ſi ſtringerà nelle ſpalle; moſtrerà di non vedere, o ſapere; e laſcierà, che le coſe vadano, come ſanno, e vogliono; principalmente ſe ſi accorge, che alla parte contraria non manca qualche grande appoggio, forſe perchè ſi rappreſentano le coſe diverſamente da quello che ſono.

Intanto que' poveri marinari, e venturieri padroni di barche per non ſtare a perder tempo in Roma, biſogna, che facciano qualche calo, e ſi contentino, malgrado loro, di quel, che gli ſi dà: e alcune volte meſchini o rimettono, o ſi mangiano per mare tutto il guadagno, trattenendoſi in eſſo meſi, e meſi per i tempi contrari. Che ſe ſi oppongono per dire il fatto loro con la ragione alla mano, ſi eſpon-

pongono ad essere maltrattati con parole improprie, ed a dover pigliarsi per pagamento quattro legnate sulle spalle, e tornarsene sfigurati ai loro paesi.

Questi o protestano di non tornare mai più a portare la grascia in un paese, dove tali incontri avvengono; o si trattengono quì, quando potevano essere ritornati di belnuovo con nuova grascia per Roma, la quale intanto scarseggia di quei generi, che colla abbondanza si trovano a buon prezzo; il povero languisce; l'artigiano non guadagna tanto da poter mantenere la sua famiglia, e cresce sempre il numero de' ladri, e de' malviventi. Non sono queste riflessioni ideali di qualche speculativo fatto al vento; sono discorsi fondati sopra casi accaduti di fresco in Roma. Ma se l'uffizio di Camarlingo di Ripagrande fosse perpetuo, non averebbe questi difficoltà di opporsi, e di levare un abuso cotanto pregiudiziale al commercio, e alla abbondanza necessaria in Roma.

Ma benchè il Camarlingo annuo avesse petto, e coraggio per opporsi, non ostante le suddette verificate riflessioni, e per levare gli abusi, che sono di pregiudizio al commercio; tuttavia non lo può fare, perchè gli mancano la prattica, ed esperienza necessarie a tale effetto. E questa fu la ragione efficacissima, che indusse la santità di Benedetto Papa XIII. a perpetuare, come fece, la presidenza delle Ripe in un Cherico di

Ca-

Camera. Portisi quì in compendio il motu proprio di questo Pontefice, perchè serva maravigliosamente allo schiarimento di questa verità.

Essendo stato rappresentato, dice il prelodato Pontefice, per parte di quelli, che esercitano la mercatura per il Tevere, che per procurar ogni maggior vantaggio a questo commercio tanto opportuno per mantenere quell'abbondanza, che serve particolarmente al popolo più bisognoso di sollievo, era conveniente, che la Presidenza delle Ripe fosse conferita ad uno dei Cherici di Camera colla continuazione in tale uffizio, e presidenza a beneplacito di sua santità nello stesso modo, che si prattica per l'Annona, Grascia &c., acciochè resti il predetto Cherico presidente delle Ripe colla più lunga continuazione nell'impiego, e colla necessaria esperienza più istrutto di tal ministero, e possa meglio invigilare, ed accudire a quanto conferir possa al miglior regolamento di una sì utile incombenza, togliendo di mezzo gli abusi, che nelle compre, o vendite potessero essere di nocumento, tanto ai poveri, quanto ai ricchi, e facoltosi; la Santità di Benedetto Papa XIII. in attenzione a tanto giusta rappresentanza conferì, e perpetuò la detta Presidenza delle Ripe nella stessa maniera, che l'altre prefetture, e presidenze dell'Annona, Grascia &c.

Questa prattica, ed esperienza tanto raccoman-

mandata nel Presidente delle Ripe è più necessaria senza dubbio nel Camarlingo: e se per acquistarla al Presidente non bastava la durazione di un anno, e si reputò necessaria la perpetuità della carica; sarà anche necessaria la continuazione nell'impiego, e perpetuità nella carica di Camarlingo. Un Presidente delle Ripe per quanta prattica, ed esperienza acquisti con la continuazione, o perpetuità nella sua presidenza; sarà sempre si un bravo speculativo; potrà ben ragionare su questa materia; ma non potrà mai porre opportuno rimedio agli abusi, che o tardi, o non mai arriveranno alle sue orecchie senza l'ajuto di un Camarlingo prattico con la continuazione nel suo impiego, che invigili, e l'avvisi per pigliare di concerto le opportune misure.

Un Presidente delle Ripe perpetuo, ma occupato ancora in altre cose pel servizio del Principe, e dovendo mantenere il suo decoro; non è al caso di vedere cogli occhi propri gli abusi, che si commettono nelle compre, o vendite pur troppo frequentemente, onde possa fare utili, ed opportuni regolamenti per impedirli affatto, ò per troncarli: ma lo potrebbe fare comodamente sempreche ci fosse un Camarlingo perpetuo prattico, ed esperimentato senza altri affari, che quelli del suo impiego, vigilante, ed attento, e che andasse, quando occorresse, a consultarlo, facendolo consapevole delle frodi commesse, degli abusi, e di tutt'altro. Sa-

Sarebbe dunque di non picciolo vantaggio per l'erario del Principe, ridondarebbe in gran beneficio del pubblico, e del commercio, e crescerebbe sempre più la grascia, e l'abbondanza necesfaria in Roma, se vi fosse un Camarlingo in Ripagrande, che colla esperienza acquistata dalla continuazione nel suo impiego, e col zelo nella retta amministrazione della giustizia corrispondesse esattamente alle brame, ed alle speranze ben fondate dello stesso Principe nel deputarlo, e confermarlo per sempre in questo impiego.

Fin quì arrivò il mio discorso tirato alla lunga più di quello ch'io mi credeva: ma quando si ragiona di cose piacevoli, ed interessanti, il tempo passa, ed uno non sene accorge. Provai però nell'ultimo un piacere estremo, poichè viddi approvato il mio sentimento da tutte due quegli amici, dandosi per convinti della necessità della ideata risoluzione. Tuttavia se questo mio pensiere non sarà agli occhi de' nostri Principi illuminati l'unico, e necessario mezzo per evitár le frodi, e per accrescere maggiormente il commercio, sapranno però ben'eglino, senza innovare un ordine si inveterato, e stabilito nel corso di tanti anni, trovar rimedio al male, e far argine al torrente degli accennati abusi, e ad altri ancora, che inondano la Ripa. Per lo che le mie espressioni debbono prendersi per un mero accademico discorso, supposto preventivamente l'impegno di trattar della materia.

Finalmente conchiuderò, che a gran ragione ſperiamo ora dal noſtro ſantiſſimo Padre, e magnanimo Sovrano PIO SESTO, ch'egli ſu gli eſempj di un Anco Marzio, di un Trajano, di un Claudio, di un Aureliano, e di altri Rè, e Romani Imperadori, che con glorioſo impegno ſi affaticarono per lo ſtabilimento del commercio ne' vaſti dominj del loro Imperio, ed in Roma ſpecialmente: ſeguendo altresì le pedate de' Pauli, de' Clementi, degli Aleſſandri, de' Pii, e degli Innocenzi ſuoi glorioſiſſimi predeceſſori, i quali o con privilegj, e grazie di nuovo accordate, o con utili regolamenti, e ſtatuti, o col riſarcimento dei porti dello Stato mirabilmente giovarono all'accreſcimento di eſſo; ſia per emulare la fama dei paſſati coll'eſtenderlo, ed ampliarlo maggiormente, dandogli ancora nuovo ſplendore colle ſavie miſure della ſua vaſta mente illuminatiſſima; dal che ne diverrà ſenza dubbio, che non vi ſarà più luogo agli abuſi in pregiudizio del pubblico, che creſcerà ſempre la graſcia, e l'abbondanza in Roma, e che il popolo ſatollo benedirà ſempre più un sì buon Principe, che gli farà godere di nuovo un ſecolo d'oro.

F I N E.

AP-

APPENDICE

DE' DOCUMENTI.

I.

L' anno 1568. *fatta in consiglio ordinario la relazione di esser stata la giurisdizione del Camarlingo di procedere* usque ad pœnam ultimi supplicij inclusive *limitata dai riformatori deputati dal Papa*; *è di parere il Senato*, *che il magistrato*, *ed altri gentiluomini a nome del popolo Romano facciano ricorso a detti riformatori*, *e al Papa*, *e procurino che sia conservata la giurisdizione suddetta nel suo pristino stato*.

In Consilio ordinario convocato apud Capitolium sub nonis Julii 1568. inter cætera resolutum fuit, ut infra.

Magnifici Signori = Il Camarlingo di Ripa uffizio del popolo ha giurisdizione di poter procedere, come le SS. VV. sanno, *usque ad pœnam ultimi supplicij inclusive*; li signori Reformatori eletti da Nostro signore hanno limitata detta giurisdizione, come s'intende, *usque ad sanguinis effusionem exclusive*, il che assai pregiudica alla giurisdizione del detto uffizio, e quasi l'annichila; onde parendo alle SS. VV., che a ciò si abbia a proveder, si degnino ordinarlo, acciocchè presa che ne sarà risoluzione nel pubblico Consiglio, si possa effettuare quanto sarà ordinato.

Qua propositione audita, ac mature discussa, visum fuit Senatui, quod magistratus una cum infrascriptis viris nobilibus, & si fieri poterit, & cum interventu reverendi domini Præsidentis Cameræ Apostolicæ nomine Populi Romani recursum habeant ad præfatos dominos reformatores, &, si opus fuerit, ad SSm̄um Dominum Nostrum Papam, & alios quoscumque, curentque omnimodo, ut prædicti officii jurisdictio in eo statu in quo ab immemorabili tempore citra fuit, & nunc reperitur, omnino conservetur. = Petrus Paulus Mantacus = Joannes Baptista Victorius = Lelius Fabius = Marcellus Niger = Leonardus Tasca = Ludovicus Matthejus = Rutilius Alberinus = Horatius Narus = Petrus Paulus Fabius = Angelus Albertonius.

II.

Istromento di concordia seguita l'anno 1517. tra il popolo Romano, e li consoli, e mercanti di Ripa sopra l'elezione del Camarlingo di Ripa, e Ripetta.

In nomine Domini amen = Anno ejusdem millesimo quingentesimo decimo septimo, indictione quinta, die vero sexta mensis Januarii, Pontificatus SSm̄i in Christo patris & domini nostri domini Leonis semper felicissimi divina providentia Papæ X. Cum hoc fuerit, & sit, quod infrascriptæ partes asserverunt, quod magnifici domini Conservatores Cameræ almæ Urbis

bis prætenderint, prout habere prætendunt, electionem Camerarii Ripæ, & Ripettæ dictæ Urbis & ad eos spectare, & in quasi possessione electionis prædictæ de præsenti esse, & propterea asseverint, & asserunt, nullum jus competiisse, aut competere consulibus, aut mercatoribus dictæ Ripæ: contra vero mercatores, & consules Ripæ prædictæ virtute litterarum Apostolicarum per fel. record. Julium Papam secundum concessarum prætendant, electionem prædictam in solidum ad eos spectare, donec, & quousque eisdem consulibus, & mercatoribus restituantur pecuniæ, quarum creditores pro dicto officio legitime eos esse constiterit, per Conservatores prædictos, & populum Romanum, & quod hucusque hujusmodi pecunia restituta non fuerit illis: & quia inter dictos dominos Conservatores, & Capita Regionum nomine totius populi Romani ex una, & præfatos consules, & mercatores Ripæ parte ex altera super electione prædicta altercatum fuit, & volentes hujusmodi differentias amicabiliter componere, devenerunt ad transactionem, & concordiam infrascriptam, videlicet. Quia magnifici viri dominus Mattheus de Casalibus de Regione Campi Martii, dominus Lucas de Pierleonibus de Regione Pontis dictæ Cameræ almæ Urbis benemeriti Conservatores, & vice, & nomine domini Joannis Baptistæ de Mancinis de Regione Columnæ, & dictæ Cameræ primi Conservatoris ad præsens infirmi absentis, pro quo de

de rato, & ratihabitione promiserunt; necnon dominus Petrus de Astallis Prior Capitum Regionum urbis, dominus Franciscus de Valentinis caput Regionis Montium, dominus Eunufrius Tasca caput Regionis Trivii, dominus Augustinus de Bucaziis caput Regionis Columnæ, dominus Prosper de Aquasparta caput Regionis Pontis, dominus Mathias de Ambularia caput Regionis Campitelli, dominus Virgilius de Rusticis caput Regionis Sancti Eustachii, Dominus Achilles de Taris caput Regionis Sancti Angeli, qui & vice, nomine aliorum capitum Regionum Urbis absentium de rato, & ratihabitione promiserunt ex una asserentes habere auctoritatem a populo Romano ad infrascripta omnia, & singula facienda, ut pariter asseruerunt ex actis mei Petri de Rutiliis Scribæ sacri Senatus Urbis. Necnon dominus Paulus Baptista de Marinis Januensis, & dominus Hyeronimus de Castronibus consules mercatores dictarum Riparum, prout constare dixerunt per acta domini Nicolaj Joannis de Benevenutis de Anania ad stipulationem præsentis contractus collegii adjuncti nomine universitatis prædictorum mercatorum parte ex altera convenerunt, & voluerunt, solemni stipulatione interveniente. ut supra, ut electio Camerarii prædicti sit, & esse debeat communis inter dictos Conservatores, capita Regionum Urbis, qui sunt, & pro tempore erunt in perpetuum, & populum Romanum ex una, & mercatores di-

dictarum Ripæ, & Ripettæ, eorumque consules, & universitatem parte ex altera quæ electio debeat fieri hoc modo, videlicet ut præfati domini Conservatores eligant ad officium prædictum pro tribus annis futuris sexaginta homines Cives Romanos idoneos ad officium prædictum, aut ultra, & illos sic electos tradere, & consignare dictis mercatoribus, sive eorum consulibus pro tempore existentibus, quibus consules, aut mercatores prædicti possint addere quinque, vel sex, etiam cives Romanos idoneos ad dictum officium & hoc dummodo sit cum consensu dominorum Conservatorum pro tempore existentium; & Prioris capitis Regionum, cum quibus omnibus præfati consules, & mercatores debeant, & teneantur eligere sexdecim ex dicto numero ad officium prædictum exercendum, qui singuli in singula bussula ponantur, & omnes sexdecim divisi, ut præmittitur, & in dictis bullectis positi ponantur in una bussula, sive capsa, & in principio cujuslibet semestris extrahantur sorte, videlicet duo pro qualibet vice, & dicti duo modo præmisso ad dictum officium Camerariatus extracti præsententur in Camera Apostolica, sive SSm̃o domino nostro, & ille, qui a præfato SSm̃o domino nostro, sive Præsidentibus dictæ Cameræ ad dictum officium confirmatus fuerit, sit Camerarius dictæ curiæ Ripæ pro sex mensibus tantum; & quod finitis dictis tribus annis in nova bussula facienda non possint poni illi, qui

qui dictum officium exercuerunt in triennio tunc proxime præterito, & voluerunt, quod dicta bussula, sive capsula ponatur in sacristia sanctæ Mariæ de Aracæli, & claudatur tribus clavibus, quarum una sit penes dominos Conservatores, alia penes Priorem capitum Regionum, alia penes consules mercatorum, & extractio fiat in palatio dominorum Conservatorum. Hanc autem transactionem, pactum, & conventum fecerunt dictæ partes eo, quia præfati domini consules, & mercatores remiserunt, & renuntiaverunt expresse dominis Conservatoribus, Priori, & Capitibus Regionum, & nobis notario præsentibus, & recipientibus, & stipulantibus nomine totius populi Romani omnia jura, quæ sibi competierunt de, & super dictis pecuniis per populum prædictum, & ejus officiales, & in eventu, quod per aliquam dictarum partium contraveneretur prædictis, quod quælibet pars maneat in pedibus suis, prout erat ante confectionem præsentis contractus, pro quibus omnibus observandis promiserunt, & obligaverunt &c. curaverunt &c. dederunt &c.

Acta fuerunt hæc in prima camera palatii dominorum Conservatorum, præsentibus domino Angelo de Palatiis juris utriusque doctore, & domino Petro de Meriliis Procuratore Fiscali Cameræ Urbis, Cristoforo de Vitorchiano, & Petro de Vitorchiano fidelibus dominorum Conservatorum testibus &c.

Nel

III.

Nel 1515. si dà facoltà dal Consiglio alli signori Conservatori di eleggere un' ambasciatore appresso alla S. M. di Leone X. per trattare la ricupera di alcuni vasi d'argento depositati da signori Conservatori in occasione della differenza dell'uffizio di Camarlingo di Ripa, e di Ripetta con i mercanti, e sopra la deliberazione del medesimo uffizio.

In nomine Domini amen: Anno ejusdem millesimo quingentesimo decimo quinto, indictione tertia, die vero quarta mensis Octobris, Pontificatus SSmi domini nostri domini Leonis Papæ X. in mei Scribæ Senatus: magnificus dominus Franciscus de Castellanis primus Conservator de consensu, præsentia, & voluntate aliorum magnificorum dominorum Conservatorum exposuit in eodem concilio, quod eis videtur expediens, & necessarium ad SSmum dominum nostrum aliquem gravitatis nuntium, & legatum nomine populi Romani destinari, qui tractet resolutionem vasorum argenti depositatorum per eosdem magnificos dominos Conservatores causa, & occasione differentiarum officii Camerariatus Ripæ, & Ripettæ: ac etiam super deliberatione per eumdem SSmum dominum nostrum de eodem officio facienda. Qui dominus Prior, Capitaque Regionum, consiliarii, & officiales in eisdem expositis concluserunt, & auctoritate ordinari concilii dederunt præfatis

magnificis dominis Confervatoribus de eligendo unum eorum arbitrio deftinandum ad SSm̃um dominum noftrum publicis expenfis pro refolutione, & deliberatione facienda, atque curanda ea diligentia, qua decet.

Acta fuerunt hæc ut fupra, præfentibus domino Joanne Baptifta de Coronis, & Joanne Baptifta Pauli Lolli teftibus.

IV.

Provifione prefa in Configlio l'anno 1522. per refprimere il mal vivere, e gli fcandali, ed omicidj, che commettevano i Corfi in Roma.

In nomine Domini amen: Anno ejufdem millefimo quingentefimo vigefimo fecundo, indictione decima, die vero quinta menfis Maij, Pontificatus &c. In mei Scribæ facri Senatus magnificus, & egregius doctor dominus Bernardinus de Sanguineis primus Confervator cum confenfu &c. expofuit, quod Corfi, qui in Urbe commorantur, tam inique, & dolofe vivunt, quod quotidie per eos committuntur quampluríma furta, rixæ, & homicidia, & de eorum geftis quamplures reclamationes ipfi domini habuerint, & eft periculum, quod eorum caufa non fiat in Urbe aliquod magnum fcandalum, quod amoveri de facili fortaffe non poterit. Qua propofitione audita, & bene cognita in concilio ex Senatufconfulto commiffum fuit domino Vicentillo, & Michaeletto, & aliis multis Corfis, quod coa-